Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO
Resoconti
Allegati

n. 414
3° Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 1° settembre 2020

I N D I C E

Commissioni riunite

1ª (Affari costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):

Plenaria (1ª notturna) . . . . . *Pag.* 3
Plenaria (2ª notturna) . . . . . » 21

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

COMMISSIONI 1ª e 8ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

Martedì 1º settembre 2020

Plenaria

34ª Seduta (1ª notturna)

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione
COLTORTI

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Incà, il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Margiotta e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi e Castaldi.

La seduta inizia alle ore 22.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che i senatori Pergreffi e Augussori, a nome del proprio Gruppo, hanno fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso alla trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

Poiché non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata.

IN SEDE REFERENTE

(1883) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 56, precedentemente accantonati.

Il relatore GARRUTI *(M5S)* propone di accantonare l'emendamento 56.21 (testo 2). Esprime parere contrario sugli emendamenti 56.22 (testo 2) e 56.23. Propone di accantonare altresì gli emendamenti 56.24, 56.25, 56.35 e 56.37.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 56.38 (testo 2), 56.45 (testo 2) e 56.46. Propone di accantonare ulteriormente gli emendamenti 56.50 (testo 2), 56.60 (testo 2), 56.61 (testo 3), 56.69 (testo 2), 56.81, 56.84 e 56.90, gli identici 56.90, 56.91, 56.92 e 56.93, nonché l'emendamento 56.106. Esprime parere contrario sull'emendamento 56.0.1 (testo corretto). Propone di accantonare gli emendamenti 56.0.7 (testo 2) e 56.0.36.

Il sottosegretario MALPEZZI esprime parere conforme a quello del Relatore.

L'emendamento 56.21 (testo 2) resta dunque accantonato.

La senatrice MANTOVANI *(M5S)* sottoscrive l'emendamento 56.23 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1883/131/1e 8 *(pubblicato in allegato).*

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto ai voti l'emendamento 56.22 (testo 2), che risulta respinto.

Gli emendamenti 56.24, 56.25, 56.35 e 56.37 restano accantonati.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 56.38 (testo 2), 56.45 (testo 2) e 56.46.

Restano quindi accantonati gli emendamenti 56.50 (testo 2), 56.60 (testo 2), 56.61 (testo 3), 56.69 (testo 2), 56.81, 56.84 e 56.90, nonché gli identici 56.90, 56.91, 56.92 e 56.93, nonché l'emendamento 56.106.

La senatrice MANTOVANI *(M5S)* sottoscrive l'emendamento 56.0.1 (testo corretto) e lo ritira, preannunciando una sua possibile trasformazione in ordine del giorno.

Restano accantonati gli emendamenti 56.0.7 (testo 2) e 56.0.36.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 57, precedentemente accantonati.

La senatrice DI GIROLAMO *(M5S)* aggiunge la propria firma all'emendamento 57.2 (testo 2) e lo ritira, preannunciando una sua possibile trasformazione in ordine del giorno.

Il relatore GARRUTI *(M5S)* propone di accantonare nuovamente l'emendamento 57.3. esprime parere contrario sull'emendamento 57.4 (testo 2). Il parere è favorevole sugli emendamenti identici 57.5 e 57.6 e sugli identici 57.7 e 57.8.

Propone di accantonare gli emendamenti 57.9 e 57.11. Esprime parere contrario sull'emendamento 57.13. Propone un ulteriore accantonamento degli emendamenti 57.0.9 e 57.0.11.

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.

L'emendamento 57.3 resta dunque accantonato.

Posto ai voti, l'emendamento 57.4 (testo 2) è respinto.

Con un'unica votazione, le Commissioni riunite approvano gli emendamenti identici 57.5 e 57.6.

Posti congiuntamente ai voti, anche gli emendamenti identici 57.7 e 57.8 risultano approvati.

Gli emendamenti 57.9 e 57.11 restano accantonati.

Posto ai voti, l'emendamento 57.13 è respinto.

Restano accantonati gli emendamenti 57.0.9 e 57.0.11.

Si passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 59, precedentemente accantonato.

Il relatore GARRUTI *(M5S)* esprime parere contrario sull'emendamento 59.0.1, sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.

Posto ai voti, l'emendamento 59.0.1 è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 60, precedentemente accantonati.

Il relatore GARRUTI *(M5S)* esprime parere contrario sugli emendamenti 60.16 (testo 2) e 60.17, sui quali peraltro la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il parere è contrario anche sugli emendamenti 60.18 e 60.19 (testo 2). Propone di accantonare ulteriormente l'emendamento 60.24 (testo 2).

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.

La senatrice VONO *(IV-PSI)* trasforma l'emendamento 60.16 (testo 2) nell'ordine del giorno G/1883/130/1 e 8 *(pubblicato in allegato).*

Il senatore FLORIS *(FIBP-UDC)* ritiene inconcepibile la contrarietà della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 60.17, in quanto l'emendamento, che intende favorire la decarbonizzazione dei consumi nella Regione Sardegna, garantendo un prezzo del gas in linea con quello applicato nel resto d'Italia, a suo avviso, non comporta impegni diretti di spesa.

Il sottosegretario MARGIOTTA sottolinea che questo argomento dovrebbe essere affrontato in Commissione bilancio. In ogni caso, il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione non consente di esaminare il merito della proposta.

Il senatore FLORIS *(FIBP-UDC)* obietta che – a suo avviso – la motivazione del parere contrario è solo politica, in quanto il Movimento 5 Stelle si oppone al processo di metanizzazione.

La senatrice PAPATHEU *(FIBP-UDC)* aggiunge la propria firma all'emendamento 60.17.

Il senatore CALDEROLI *(L-SP-PSd'Az)* sottoscrive l'emendamento 60.17.

Posto ai voti, l'emendamento 60.17 è respinto.

Il senatore COLLINA *(PD)* ritira l'emendamento 60.18, per una sua possibile trasformazione in ordine del giorno.

Il senatore ARRIGONI *(L-SP-PSd'Az)* chiede fin d'ora di apporre la firma di tutti i componenti del Gruppo della Lega all'ordine del giorno. Rileva criticamente che per motivi politici si sta costringendo la Sardegna all'isolamento energetico. In tale direzione, infatti, è stato approvato anche l'emendamento 50.0.17 (testo 2), che sottopone a VIA anche gli elettro-

dotti in cavo interrato in corrente continua con tracciato superiore a 40 chilometri e quelli marini con tensione nominale di esercizio superiore a 150 chilovolt e con tracciato di lunghezza superiore a 15 chilometri.

Il senatore FLORIS *(FIBP-UDC)* ribadisce che la contrarietà a questi progetti è determinata esclusivamente da motivi di carattere ideologico.

Il senatore CAMPARI *(L-SP-PSd'Az)*, nel concordare con le considerazioni del senatore Arrigoni, sottolinea che la politica attuata dalla maggioranza, contraria alla metanizzazione, non consentirà alla Sardegna di raggiungere l'obiettivo della decarbonizzazione entro il 2025.

Il senatore CIOFFI *(M5S)* sottolinea che la maggioranza e il Governo intendono tutelare gli interessi della Sardegna e che, in ogni caso, gli emendamenti in esame non affrontano il tema nei termini indicati dalle opposizioni.

Posto ai voti, l'emendamento 60.19 (testo 2) è respinto.

Resta ulteriormente accantonato l'emendamento 60.24 (testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 62, precedentemente accantonati.

Il relatore GARRUTI *(M5S)* esprime parere favorevole sull'emendamento 62.3 (testo 2). Invita i proponenti degli emendamenti identici 62.4 e 62.5 a riformularli nello stesso testo dell'emendamento 62.3 (testo 2).

Propone di accantonare nuovamente gli emendamenti 62.10 (testo 2), 62.11 (testo 2) e 62.12 (testo 2). Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 62.0.1.

Esprime parere contrario sull'emendamento 62.0.2, sul quale vi è il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e sull'emendamento 62.0.4 (testo 3). Il parere è invece favorevole sull'emendamento 62.0.5 (testo 3).

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore. Propone di accantonare l'emendamento 62.0.1, nel caso in cui i proponenti non accogliessero l'invito al ritiro.

La senatrice GALLONE *(FIBP-UDC)*, accogliendo l'invito del Relatore, riformula l'emendamento 62.4 in un testo 2 *(pubblicato in allegato)*.

Il senatore PAGANO *(FIBP-UDC)*, accogliendo l'invito del Relatore, riformula l'emendamento 62.5 in un testo 2 *(pubblicato in allegato)*.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 62.3 (testo 2), 62.4 (testo 2) e 62.5 (testo 2) sono approvati.

Restano accantonati l'emendamento 62.10 (testo 2) e gli identici 62.11 (testo 2) e 62.12 (testo 2).

Il senatore STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))* non ritira l'emendamento 62.0.1, che pertanto resta accantonato.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 62.0.2 e 62.0.4 (testo 3) sono respinti.

Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 62.0.5 (testo 3).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 64, precedentemente accantonati.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 64.0.21 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/1883/125/1 e 8 *(pubblicato in allegato).*

Il relatore GARRUTI *(M5S)* esprime parere contrario sugli emendamenti 64.2 (testo 2), 64.3 e 64.4, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere è invece favorevole sull'emendamento 64.5. Propone di accantonare ulteriormente gli emendamenti 64.0.10 e 64.0.31. Esprime parere favorevole sull'emendamento 64.0.26 (testo 2). Anche sugli emendamenti identici 64.0.27, 64.0.28, 64.0.29 e 64.0.30 il parere è favorevole se riformulati come il 64.0.26 (testo 2).

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* si dice disponibile a riformulare gli emendamenti 64.0.28, 64.0.29 e 64.0.30 nel senso indicato dal Relatore, purché al comma 4 sia inserito un termine entro il quale il Ministero delle infrastrutture debba emanare il decreto per l'individuazione delle tipologie di modifica alle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità, per le quali la visita e prova non sono richieste. Il termine potrebbe essere di novanta giorni.

Il relatore GARRUTI *(M5S)*, accogliendo il suggerimento del senatore Augussori, propone che l'emendamento 64.0.26 (testo 2) sia modificato mediante l'inserimento del termine suddetto.

Il sottosegretario MARGIOTTA concorda con il Relatore.

La senatrice VONO *(IV-PSI)*, accogliendo l'invito del Relatore, riformula l'emendamento 64.0.26 (testo 2) in un testo 3 *(pubblicato in allegato).*

Il senatore MIRABELLI *(PD)* fa proprio l'emendamento 64.0.27 e lo riformula in un testo 2, *pubblicato in allegato*, identico all'emendamento 64.0.26 (testo 3).

Il senatore CAMPARI *(L-SP-PSd'Az)* rileva che un emendamento a sua firma, riferito all'articolo 49, trattava la questione della revisione delle macchine a GPL ed è invece stato dichiarato improponibile. Data la collocazione, peraltro, sarebbe stato anche votato prima di quelli in esame.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* riformula gli emendamenti 64.0.28, 64.0.29 e 64.0.30, rispettivamente, in altrettanti testi 2, *pubblicati in allegato*, tutti identici all'emendamento 64.0.26 (testo 3).

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 64.2 (testo 2), 64.3 e 64.4 sono respinti.

Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 64.5.

Restano accantonati gli emendamenti 64.0.10 e 64.0.31.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti gli emendamenti identici 64.0.26 (testo 3), 64.0.27 (testo 2), 64.0.28 (testo 2), 64.0.29 (testo 2) e 64.0.30 (testo 2), che risultano approvati.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* propone di attendere che la Commissione bilancio concluda i propri lavori.

Il presidente COLTORTI propone invece di passare all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10, dopo una breve sospensione.

Il senatore MIRABELLI *(PD)* concorda con la proposta del Presidente.

La seduta, sospesa alle ore 23,35, riprende alle ore 23,55.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il presidente COLTORTI avverte che sono stati ritirati gli emendamenti 10.1, 10.6 e 10.9.

Il relatore GARRUTI *(M5S)* esprime parere contrario sull'emendamento 10.2. Propone una riformulazione dell'emendamento 10.3 che, se accolta dai proponenti, assorbirebbe numerosi altri emendamenti riferiti all'articolo 10.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 10.4 (testo 2). Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 10.5.

Il senatore CALDEROLI *(L-SP-PSd'Az)* esprime considerazioni molto critiche, in quanto risulta che la proposta di riformulazione dell'emendamento 10.3 sia già stata sottoposta alla Commissione bilancio, sebbene non ancora formalmente accolta dai firmatari della proposta di modifica.

Il senatore PAGANO *(FIBP-UDC)* si associa alle considerazioni del senatore Calderoli.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* chiede un chiarimento sulla vicenda riportata dal senatore Calderoli.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* precisa di avere già predisposto un testo 2 dell'emendamento 10.3, *pubblicato in allegato*, che recepisce la proposta di riformulazione del Relatore e di averlo consegnato agli uffici – come è prassi – affinché fosse inviato per il parere alla Commissione bilancio.

Il senatore CALDEROLI *(L-SP-PSd'Az)* insiste che formalmente solo in questo momento, dopo l'accoglimento da parte della senatrice De Petris della proposta di riformulazione, può essere preso in esame il testo 2 dell'emendamento 10.3. Pertanto, è grave, a suo avviso, che sia già stato sottoposto all'attenzione della Commissione bilancio. Chiede quindi alla Presidenza di acquisire informazioni per sapere chi avrebbe consegnato agli uffici il testo della proposta di riformulazione.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* insiste sull'esigenza di conoscere l'identità della persona che ha consegnato anzitempo in Commissione bilancio il testo della proposta di riformulazione del Relatore.

Il presidente COLTORTI osserva che la senatrice De Petris ha già fornito un'esauriente spiegazione di quanto accaduto. In considerazione del fatto che il calendario delle Commissioni riunite già prevedeva una seconda seduta notturna alle ore 24, comunica che la seduta corrente è terminata e che l'esame riprenderà tra pochi minuti.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 00,15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1883

(al testo del decreto-legge)

G/1883/125/1 e 8 (*già* 64.0.21)
VATTUONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (A.S. 1883)

impegna il Governo

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 64.0.21 testo 3.

G/1883/130/1 e 8 (*già* 60.16 testo 2)
CUCCA, GRIMANI, VONO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

premesso che:

il comma 6 dell'articolo 60 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 ha come obiettivo quello di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna, garantendo l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia, assicurando al contempo la compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di phase out delle centrali a carbone presenti nella regione Sardegna;

considerato che:

la regione Sardegna necessita di un modello che preveda, anche ai fini tariffari, la realizzazione di un'adeguata rete di trasporto gas naturale "hydrogen ready" sull'Isola che colleghi i punti di approvvigionamento e

gli utenti finali, oltre all'insieme delle infrastrutture di trasporto, rigassificazione e stoccaggio di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi spola, garantendo la sicurezza e il bilanciamento della fornitura;

l'accelerazione della transizione energetica in Sardegna è di primaria importanza, in quanto è necessario che la Regione non perda opportunità economiche e di nuova occupazione possibili con la nuova politica europea per il clima;

impegna il Governo

ad adottare misure specifiche volte a promuovere la metanizzazione della Regione Sardegna avviando un tavolo istituzionale, con la Regione, il gestore della rete nazionale di trasporto, e con i concessionari dei bacini di distribuzione per dare attuazione al progetto.

G/1883/131/1e 8 (*già* em. 56.23)
GIROTTO, MANTOVANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

premesso che:

l'articolo 56 del provvedimento in esame reca disposizioni volte a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi per la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili. Prevede meccanismi volti ad incentivare il potenziamento o la ricostruzione di impianti obsoleti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Interviene, inoltre, sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi, al fine di assicurare condizioni di certezza e stabilità per gli investimenti a lungo termine che le imprese effettuano nel settore delle energie rinnovabili;

il comma 1, lettera *d)*, introduce nel decreto legislativo n. 28/2011 l'articolo 6-*bis*, che disciplina una nuova modalità abilitativa, ancor più semplice della procedura abilitativa semplificata, la "dichiarazione di inizio lavori asseverata", per alcuni interventi su impianti esistenti, a bassissimo o nullo impatto ambientale e senza effetti di natura urbanistica,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a prevedere che tra gli interventi a cui si applica la disciplina semplificata di cui all'articolo 56 siano ricompresi anche gli interventi sulle infrastrutture di rete connessi ad interventi effettuati su impianti esistenti e alle modifiche di progetti autorizzati.

Art. 10.

10.3 (testo 2)

DE PETRIS, NUGNES, LA MURA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, MONTEVECCHI, VANIN

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* all'articolo 2-*bis*, il comma 1-*ter* è sostituito dal seguente:

"1-*ter*. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nell'osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatte salve le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela."»;

2) al comma 1, lettera b)*, sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) alla lettera *d)*, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e

tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria."»;

3) al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* all'articolo 9-*bis*:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili.";

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia."»;

4) al comma 1, lettera f)*, sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: "1-*bis*. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo, al recupero sociale e urbano dell'insediamento, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto–legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."»;

*5) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «*Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente comma».

Art. 62.

62.4 (testo 2)
GALLONE, PAPATHEU, ROSSI, Alfredo MESSINA

Al comma 1, capoverso «2-*ter*»*, dopo le parole:* «opere civili esistenti» *inserire le seguenti:* «, ivi compresi gli interventi di smontaggio di apparecchiature e parti di impianto o demolizione di strutture civili qualora relativi a singole sezioni di centrali termoelettriche per le quali sia già intervenuto il provvedimento di definitiva messa fuori servizio»

62.5 (testo 2)
PAGANO, GALLONE, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

Al comma 1, capoverso «2-*ter*»*, dopo le parole:* «opere civili esistenti» *inserire le seguenti:* «, ivi compresi gli interventi di smontaggio di apparecchiature e parti di impianto o demolizione di strutture civili qualora relativi a singole sezioni di centrali termoelettriche per le quali sia già intervenuto il provvedimento di definitiva messa fuori servizio»

Art. 64.

64.0.26 (testo 3)
VONO, GRIMANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 64-*bis*.

(Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)

'1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con legge 24 aprile 2020, n. 27 in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle at-

tività produttive del 1º dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.

2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al precedente comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l 'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

4. All'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: "Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le tipologie di modifica alle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità per le quali la visita e prova di cui al primo periodo, non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione."».

64.0.27 (testo 2)

STEFANO, MIRABELLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 64-*bis*.

(Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-

vertito in legge con legge 24 aprile 2020, n. 27 in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1º dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.

2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al precedente comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l 'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

4. All'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: "Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le tipologie di modifica alle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità per le quali la visita e prova di cui al primo periodo, non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione."».

64.0.28 (testo 2)

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 64-*bis*.

(Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-

vertito in legge con legge 24 aprile 2020, n. 27 in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1º dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.

2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al precedente comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

4. All'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: "Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le tipologie di modifica alle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità per le quali la visita e prova di cui al primo periodo, non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione."».

64.0.29 (testo 2)

ARRIGONI, RIPAMONTI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 64-*bis*.

(Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-

vertito in legge con legge 24 aprile 2020, n. 27 in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1º dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.

2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al precedente comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

4. All'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: "Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le tipologie di modifica alle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità per le quali la visita e prova di cui al primo periodo, non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione."».

64.0.30 (testo 2)

BERGESIO, AUGUSSORI, PERGREFFI, GRASSI, CAMPARI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 64-*bis*.

(Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o

dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con legge 24 aprile 2020, n. 27 in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1º dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.

2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al precedente comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l 'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

4. All'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: "Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le tipologie di modifica alle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità per le quali la visita e prova di cui al primo periodo, non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione."».

COMMISSIONI 1ª e 8ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

Martedì 1º settembre 2020

Plenaria

35ª Seduta (2ª notturna)

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
PARRINI

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Incà, il ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione Pisano, il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Margiotta e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi e Castaldi.

La seduta inizia alle ore 00,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che i senatori Pergreffi e Augussori, a nome del proprio Gruppo, hanno fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso alla trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

Poiché non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata.

IN SEDE REFERENTE

(1883) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente PARRINI comunica che sono state presentate le seguenti riformulazioni, *pubblicate in allegato*: 10.62 (testo 2), 10.0.52 (testo 2), 19.5 (testo 4), 29.0.20 (testo 2), 48.10 (testo 2), 48.12 (testo 2), 48.13 (testo 2) e 56.61 (testo 3 corretto).

Comunica inoltre che l'emendamento 48.0.18 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/1883/123/1 e 8, *pubblicato in allegato*, e che sono pervenuti gli ordini del giorno G/1883/102/1 e 8, G/1883/106/1 e 8, G/1883/110/1 e 8, G/1883/120/1 e 8 e G/1883/121/1 e 8, *pubblicati in allegato*, frutto della trasformazione, rispettivamente, degli emendamenti 56.59, 38.18, 49.0.59, 9.0.10 e 22.2.

Avverte che si procederà all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati, a partire dall'inizio del provvedimento. Preliminarmente, comunica che nel corso di una precedente seduta, per un mero errore, l'emendamento 1.55 (testo 2) è stato posto in votazione e respinto con un parere contrario di Relatore e Governo che invece doveva intendersi favorevole. Al fine di ovviare a tale disguido, propone, ove nulla osti da parte dei Gruppi, di annullare la suddetta votazione e porre l'emendamento nuovamente ai voti.

Le Commissioni riunite convengono all'unanimità.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, viene dunque nuovamente posto in votazione l'emendamento 1.55 (testo 2), che risulta approvato.

Il presidente PARRINI informa che il Gruppo del Partito Democratico ha comunicato che, per un mero errore materiale, l'emendamento 2.14 era stato inserito tra quelli di cui era stato comunicato il ritiro. Tale emendamento deve invece intendersi come non ritirato ed essere posto in votazione. Chiede quindi al Relatore e al rappresentante del Governo di esprimere il loro parere.

Il relatore GARRUTI *(M5S)* esprime parere favorevole sull'emendamento 2.14.

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.

L'emendamento 2.14 viene dunque posto in votazione e risulta approvato.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO viene posto in votazione l'emendamento 4.0.3 (testo 2), che risulta approvato.

Posto in votazione, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato anche l'emendamento 7.7 (testo 2).

Si passa dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8, precedentemente accantonati.

L'emendamento 8.74 (testo 2) resta accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Con parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, viene posto in votazione l'emendamento 8.91, che risulta respinto.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 8.126 (testo 3).

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.

Il senatore BRIZIARELLI *(L-SP-PSd'Az)* chiede l'accantonamento dell'emendamento, in considerazione del fatto che la Commissione bilancio non ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ma un parere di contrarietà semplice.

Il sottosegretario MARGIOTTA chiarisce che la contrarietà del Governo non dipende dall'eventuale impatto finanziario dell'emendamento ma dal contenuto dello stesso, che pone una serie di problemi per le stazioni appaltanti.

L'emendamento 8.126 (testo 3) è posto in votazione e respinto.

L'emendamento 8.0.14 (testo 2) resta accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9, precedentemente accantonati.

Il relatore GARRUTI *(M5S)* esprime parere contrario sull'emendamento 9.16 (testo 3) e parere favorevole sull'emendamento 9.17 (testo 3). Il parere è contrario sugli emendamenti 9.21 e 9.22.

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.

La senatrice VONO *(IV-PSI)* ritira l'emendamento 9.16 (testo 3).

L'emendamento 9.17 (testo 3) resta accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

La senatrice MORONESE *(M5S)* ritira l'emendamento 9.21.

Il senatore GRIMANI *(IV-PSI)* ritira l'emendamento 9.22.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 10.19, 10.21, 10.22, 10.32, 10.39, 10.40, 10.44, 10.63, 10.68, 10.69, 10.75, 10.78, 10.86, 10.88, 10.94, 10.96, 10.97, 10.98, 10.99, 10.102, 10.108, 10.114, 10.115, 10.123, 10.125, 10.147, 10.162, 10.169, 10.175, 10.176, 10.177, 10.186, 10.0.1, 10.0.22, 10.0.29, 10.0.32, 10.0.46, 10.0.51 e 10.0.53.

L'emendamento 10.154 è stato trasformato nell'ordine del giorno G71883/104/1 e 8, *(pubblicato in allegato)*. L'emendamento 10.0.30 è stato trasformato nell'ordine del giorno G/1883/105/1 e 8 *(pubblicato in allegato)*.

Il relatore GARRUTI *(M5S)* esprime parere contrario sull'emendamento 10.2. Il parere è favorevole sull'emendamento 10.3 (testo 2), il cui accoglimento comporterebbe l'assorbimento o la preclusione di numerosi emendamenti. Il parere è favorevole anche sull'emendamento 10.4 (testo 2). Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 10.5. Esprime parere favorevole sull'emendamento 10.15. Il parere è contrario sugli emendamenti 10.30, 10.31 e 10.34. Propone di accantonare l'emendamento 10.33 (testo 2). Esprime parere favorevole sull'emendamento 10.50 (testo 2), nonché sugli emendamenti identici 10.60 (testo 2), 10.70 (testo 2) e 10.0.28 (testo 2), nonché sugli emendamenti 10.61, 10.0.27 e 49.0.45, a condizione che siano riformulati in un testo identico a quello del 10.60 (testo 2). Esprime parere favorevole sull'emendamento 10.74. Propone di accantonare l'emendamento 10.62 (testo 2). Il parere è contrario sugli emendamenti identici 10.64, 10.65 e 10.66, nonché sugli emendamenti 10.67, 10.77, 10.79 e 10.85. Esprime parere favorevole sull'emendamento 10.87 (testo 2), mentre il parere è contrario sugli emendamenti 10.92, 10.93 e 10.95. Il parere è altresì contrario sugli identici emendamenti 10.100 e 10.101, nonché sugli identici 10.103 e 10.104. Il parere è favorevole sugli emendamenti identici 10.106 e 10.107 con una riformulazione di cui dà lettura. Esprime parere contrario sugli emendamenti 10.109, 10.110, 10.111, 10.112, 10.116, 10.117, 10.120, 10.121, 10.122, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 10.124 (testo 2). Il parere è con-

trario sugli emendamenti 10.126, 10.127, 10.128, 10.129, 10.130, 10.131 e 10.140. Il parere è favorevole sugli emendamenti identici 10.143 e 10.144 (testo 3). Il parere è contrario sull'emendamento 10.145, mentre è favorevole sull'emendamento 10.146, nonché sugli emendamenti identici 10.148, 10.149, 10.150 e 10.151. Esprime parere contrario sugli emendamenti 10.155, 10.156, 10.157, 10.158, 10.159 (testo 2), 10.160, 10.161 e 10.163. Propone di accantonare l'emendamento 10.164. Esprime parere contrario sugli emendamenti 10.165, 10.166, 10.167 e 10.168. Il parere è invece favorevole sugli emendamenti 10.171 (testo 2), 10.172 e 10.173 (testo 5). Esprime parere contrario sugli emendamenti 10.187 e 10.190 e invita i proponenti a ritirare l'emendamento 10.188. Propone di mantenere accantonato l'emendamento 10.191 (testo 4). Il parere è contrario sull'emendamento 10.193, nonché sugli identici emendamenti 10.0.2 e 10.0.3, nonché sugli emendamenti 10.0.5, 10.0.6, 10.0.8 (testo 2), 10.0.22, 10.0.23, 10.0.24, 10.0.25, 10.0.26, 10.0.31 e 10.0.33. Propone di accantonare gli emendamenti 10.0.39 e 10.0.40 ed esprime infine parere favorevole sull'emendamento 10.0.52 (testo 2).

Il sottosegretario MARGIOTTA esprimere parere conforme a quello del Relatore.

L'emendamento 10.2, posto in votazione, è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 10.3 (testo 2).

Il PRESIDENTE avverte che, ove approvato, sarebbero assorbiti o preclusi gli emendamenti da 10.7 a 10.29, da 10.35 a 10.38, da 10.40 a 10.59, da 10.72 a 10.76, da 10.80 a 10.84, nonché gli emendamenti 10.152 e 10.153.

La senatrice PERGREFFI *(L-SP-PSd'Az)* rileva criticamente che alcuni emendamenti sui quali il Relatore ha dato un parere favorevole risulterebbero preclusi dall'approvazione del 10.3 (testo 2): in particolare, si riferisce alle proprie proposte 10.15 e 10.74.

Il PRESIDENTE, verificata la compatibilità del contenuto degli emendamenti 10.15 e 10.74 anche con il testo risultante dalle modifiche di cui all'emendamento 10.3 (testo 2), propone una riformulazione, peraltro assai limitata, di quest'ultimo, per includerli preventivamente ed evitare così che risultino tecnicamente preclusi.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* accoglie l'invito e presenta l'emendamento 10.3 (testo 3) *(pubblicato in allegato).*

Il senatore ASTORRE *(PD)* ritiene che l'approvazione dell'emendamento in esame, che sostanzialmente riscrive l'articolo 10, determinerà effetti dannosi. Tra l'altro, si incide su una materia di legislazione concor-

rente, quindi potrebbero esserci profili di illegittimità costituzionale. A suo avviso, si finisce per rendere più complesse e stringenti le norme in materia di ristrutturazione edilizia e rigenerazione urbana, come hanno sottolineato anche le associazioni di settore nel corso delle audizioni informali. Sarebbe preferibile, allora, espungere l'articolo 10, piuttosto che approvarlo nel testo in esame. Segnala, inoltre, che non risulta facilmente comprensibile a cosa ci si riferisca con l'espressione «ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico».

Il senatore MIRABELLI *(PD)* aggiunge la propria firma.

Il senatore PAGANO *(FIBP-UDC)* evidenzia che, paradossalmente, il testo originario del Governo è da ritenersi preferibile rispetto a quello che sarà licenziato dalle Commissioni riunite. Annuncia che Forza Italia farà in modo di informare l'opinione pubblica circa la portata negativa dell'emendamento in esame.

La senatrice PERGREFFI *(L-SP-PSd'Az)* ritiene che la modifica dell'articolo 10 che la maggioranza si appresta ad approvare sia peggiorativa rispetto al testo originario. A suo avviso, un approccio realmente teso a salvaguardare l'ambiente non dovrebbe irrigidire le norme fino a rendere tanto complessa, per esempio, la rigenerazione di ex fabbriche abbandonate nei centri urbani. Inoltre, piuttosto che fare riferimento alle zone A, si sarebbe dovuto identificare con precisione gli immobili vincolati e quelli da tutelare. Chiede una riflessione ulteriore sull'emendamento in esame.

La senatrice GALLONE *(FIBP-UDC)* esprime molte riserve sull'emendamento, che – a suo avviso – modifica in senso peggiorativo il testo del Governo. Evidenzia criticamente che la maggioranza ha respinto quasi tutte le proposte formulate dalle opposizioni, nonostante l'impegno profuso per contribuire alla definizione del testo. Concorda con la senatrice Pergreffi che sarebbe utile un ulteriore approfondimento.

Il senatore CAMPARI *(L-SP-PSd'Az)* sottolinea che l'emendamento in esame rischia di produrre effetti opposti a quelli desiderati. Le nuove norme, infatti, renderanno particolarmente onerosi gli interventi di demolizione e ricostruzione degli immobili, ostacolando così la rigenerazione urbana e rendendo invece più agevole l'edificazione anche su spazi verdi.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* chiede di accantonare l'emendamento in esame, per un ulteriore approfondimento.

Il relatore GARRUTI *(M5S)* ritiene che il dibattito sul tema sia stato sufficientemente ampio, quindi sarebbe preferibile procedere alla votazione.

Le Commissioni riunite approvano, a seguito di prova e controprova, l'emendamento 10.3 (testo 3).

È quindi approvato l'emendamento 10.4 (testo 2).

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* ritira l'emendamento 10.5.

In assenza del proponente, il senatore PAGANO *(FIBP-UDC)* fa proprio e interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 10.30, che mira a rendere applicabile il beneficio già previsto per gli edifici che hanno ottenuto il rilascio del titolo edilizio in sanatoria.

Posto ai voti, l'emendamento 10.30 è respinto.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 10.31.

Si passa all'emendamento 10.33 (testo 2).

Il senatore BRIZIARELLI *(L-SP-PSd'Az)* sottolinea che la misura prevista dall'emendamento in esame è attesa da tutti i sindaci dei paesi della zona del cratere sismico. Invita quindi il Relatore e il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere contrario espresso su questa proposta di modifica, quanto meno con riferimento alla lettera *d)*. Invita altri Gruppi a riformulare in tal senso i loro emendamenti.

Il senatore MIRABELLI *(PD)*, ritenendo condivisibile la proposta del senatore Briziarelli, propone di accantonare l'emendamento per verificare la possibilità di un sostegno più ampio.

L'emendamento 10.33 (testo 2) è quindi accantonato.

Il senatore PAGANO *(FIBP-UDC)*, in assenza della proponente, fa proprio l'emendamento 10.34 e ne sostiene l'approvazione.

Posto ai voti, l'emendamento 10.34 è respinto.

Il relatore GARRUTI *(M5S)* ricorda di avere espresso parere favorevole sugli emendamenti identici 10.60 (testo 2), 10.70 (testo 2) e 10.0.28 (testo 2) e invitato i proponenti degli emendamenti 10.61, 10.0.27 e 49.0.45 a riformularli come il 10.60 (testo 2).

La senatrice MANTOVANI *(M5S)*, in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 10.0.27 e lo riformula in un testo 2, *pubblicato in allegato*, identico all'emendamento 10.60 (testo 2).

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*, accogliendo l'invito del Relatore, riformula l'emendamento 10.61 in un testo 2, *pubblicato in allegato*, identico all'emendamento 10.60 (testo 2).

Il senatore COLLINA *(PD)* riformula l'emendamento 49.0.45 in un testo 2, *pubblicato in allegato*, identico all'emendamento 10.60 (testo 2).

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 10.60 (testo 2), 10.61 (testo 2), 10.70 (testo 2), 10.0.27 (testo 2), 10.0.28 (testo 2) e 49.0.45 (testo 2) risultano approvati.

L'emendamento 10.62 (testo 2) è accantonato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 10.64.

Il senatore PAGANO *(FIBP-UDC)* sottolinea che l'emendamento in esame è volto a favorire l'applicazione uniforme, su tutto il territorio nazionale, delle norme in tema di opere stagionali o dirette a soddisfare esigenze temporanee. Ritiene che si tratterebbe di un miglioramento importante per il settore edilizio.

Posto ai voti, l'emendamento 10.64 è respinto, unitamente agli identici 10.65 e 10.66.

Previa dichiarazione di voto del senatore PAGANO *(FIBP-UDC)*, le Commissioni riunite respingono l'emendamento 10.67.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* ritira l'emendamento 10.77

La senatrice GALLONE *(FIBP-UDC)* chiede di accantonare l'emendamento 10.79 ai fini di una riformulazione nel senso prospettato dal senatore Briziarelli con riguardo all'emendamento 10.33 (testo 2).

L'emendamento 10.79 resta pertanto accantonato.

L'emendamento 10.85, posto ai voti, è respinto.

Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 10.87 (testo 2).

La senatrice LA MURA *(M5S)* chiede ragione della mancata messa in votazione dell'emendamento 10.50 (testo 2), sul quale il Relatore aveva espresso parere favorevole e che va nella stessa direzione degli emendamenti 10.4 (testo 2) e 10.87 (testo 2).

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 10.50 (testo 2) è tra quelli che sono stati dichiarati preclusi a seguito dell'approvazione dell'emendamento 10.3 (testo 3), che ha sostituito l'intero numero 2 del comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 10.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 10.92, 10.93, 10.95, 10.100 e 10.101.

Gli emendamenti identici 10.103 e 10.104 sono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

Il senatore MIRABELLI *(PD)* sottoscrive l'emendamento 10.106 e, accogliendo l'invito del Relatore, lo riformula in un testo 2 *(pubblicato in allegato).*

Anche il senatore TOTARO *(FdI)* riformula l'emendamento 10.107 nel senso richiesto dal Relatore e presenta un testo 2 *(pubblicato in allegato).*

Gli emendamenti identici 10.106 (testo 2) e 10.107 (testo 2) sono posti congiuntamente in votazione e approvati.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 10.109, 10.110, 10.111 e 10.112.

Sono poi posti congiuntamente in votazione gli emendamenti identici 10.116 e 10.117, che risultano respinti.

Con un'unica votazione sono altresì respinti gli identici emendamenti 10.120 e 10.121.

Posto in votazione, è respinto l'emendamento 10.122.

I senatori VONO *(IV-PSI)* e GRIMANI *(IV-PSI)* aggiungono la firma all'emendamento 10.124 (testo 2), che, posto in votazione, risulta approvato.

Con distinte votazioni vengono respinti gli emendamenti 10.126 e 10.127.

Gli identici emendamenti 10.128, 10.129, 10.130 e 10.131 vengono posti congiuntamente in votazione e sono respinti.

Posto in votazione, è respinto l'emendamento 10.140.

Gli identici emendamenti 10.143 e 10.144 (testo 3) sono posti congiuntamente in votazione e risultano approvati.

Posto in votazione, l'emendamento 10.145 è respinto.

Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 10.146.

Approvano, quindi, con un'unica votazione, gli emendamenti identici 10.148, 10.149, 10.150 e 10.151.

Con distinte votazioni vengono respinti gli emendamenti 10.155, 10.156, 10.157 e 10.158.

L'emendamento 10.159 (testo 2) viene accantonato.

Con un'unica votazione, sono respinti gli identici emendamenti 10.160 e 10.161.

Viene poi messo in votazione l'emendamento 10.163, che risulta respinto.

L'emendamento 10.164 resta accantonato.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 10.165, 10.166, 10.167 e 10.168.

È quindi approvato l'emendamento 10.171 (testo 2).

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 10.172.

La senatrice VONO *(IV-PSI)* aggiunge la firma all'emendamento 10.173 (testo 5) che, posto in votazione, risulta approvato.

Il senatore GRIMANI *(IV-PSI)* ritira l'emendamento 10.188.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 10.187 e 10.190.

L'emendamento 10.191 (testo 4) è accantonato.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 10.193.

Con un'unica votazione, sono respinti gli identici emendamenti 10.0.2 e 10.0.3.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 10.0.5, 10.0.6, 10.0.8 (testo 2).

Con un'unica votazione sono respinti gli identici emendamenti 10.0.22, 10.0.23, 10.0.24, 10.0.25 e 10.0.26.

Il senatore PAGANO *(FIBP-UDC)* ritira l'emendamento 10.0.31 per trasformarlo in un ordine del giorno.

Posto in votazione, è respinto l'emendamento 10.0.33.

Gli emendamenti 10.0.39 e 10.0.40 sono accantonati.

Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 10.0.52 (testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 11.

Su proposta del RELATORE, gli emendamenti 11.8 (testo corretto testo 2), 11.9, 11.18 (testo 2), 11.0.5, 11.0.6, 11.0.7, 11.0.8 e 11.0.9 sono ulteriormente accantonati.

La senatrice PERGREFFI *(L-SP-PSd'Az)* interviene sui lavori per notare come, a poche ore dal previsto approdo in Assemblea del provvedimento, resti accantonato un numero troppo elevato di emendamenti.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 11.23 (testo 2).

Il sottosegretario MARGIOTTA rileva che, a proprio avviso, è possibile procedere alla votazione anche dell'emendamento 11.9, di cui si era chiesto l'accantonamento, sul quale esprime parere favorevole.

Il RELATORE conviene con il rappresentante del GOVERNO ed esprime parere favorevole anche sull'emendamento 11.9.

Gli emendamenti 11.9 e 11.23 (testo 2), posti separatamente ai voti, sono approvati.

Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 12.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* ritira l'emendamento 12.0.8 (testo 2), sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Su proposta del RELATORE, l'emendamento 12.0.22 resta accantonato.

Si passa all'esame dell'emendamento 14.0.5 (testo 3), sul quale il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole.

Il senatore PAGANO *(FIBP-UDC)* osserva che l'approvazione dell'emendamento in esame determinerà effetti negativi per la rete commerciale del Paese.

Il senatore STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))* sottolinea che la proposta di modifica in esame, nonostante la riformulazione, causerà danni proprio alle piccole aziende, a vantaggio dei grandi distributori.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* si associa alle considerazioni dei senatori Pagano e Steger, evidenziando come l'emendamento in esame abbia causato preoccupazione tra le associazioni del piccolo commercio. Invita quindi a un'ulteriore riflessione.

Il senatore COLLINA *(PD)* ne chiede l'accantonamento, per una verifica più approfondita.

L'emendamento 14.0.5 (testo 3) è così ulteriormente accantonato.

Il RELATORE e il sottosegretario MARGIOTTA esprimono parere favorevole sull'emendamento 15.10 che, posto ai voti, è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 16.

Il RELATORE e il sottosegretario MARGIOTTA esprimono parere contrario sugli emendamenti 16.0.4 (testo 2) e 16.0.5.

La senatrice MANTOVANI *(M5S)* fa propri e ritira gli emendamenti 16.0.4 (testo 2) e 16.0.5.

Il presidente PARRINI, rilevato che la calendarizzazione del provvedimento nell'Aula del Senato per le ore 9,30 impone di giungere a una rapida e proficua conclusione dell'esame, propone di sospendere la seduta al fine di consentire ai Gruppi di segnalare, tra le proposte tuttora accantonate, quelle su cui concentrare il seguito dei lavori.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta, sospesa alle ore 2,40, riprende alle ore 4,20.

Il presidente PARRINI comunica che, come convenuto prima della sospensione, si procederà unicamente all'esame degli emendamenti segnalati dai Gruppi. Comunica inoltre che gli emendamenti 10.71, 16.0.4 (testo 2) e 50.103, precedentemente ritirati, sono riammessi all'esame.

Il relatore GARRUTI *(M5S)* e il sottosegretario MARGIOTTA esprimono parere favorevole sull'emendamento 45.0.5 (testo 2) che, posto ai voti, è approvato.

Il relatore GARRUTI *(M5S)* e il sottosegretario MARGIOTTA esprimono parere favorevole sull'emendamento 40.4 (testo 3), al quale aggiungono le proprie firme i senatori GRIMANI *(IV-PSI)*, STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))* e VONO *(IV-PSI)*.

L'emendamento 40.4 (testo 3), posto ai voti, è approvato.

Il relatore GARRUTI *(M5S)* e il sottosegretario MARGIOTTA esprimono parere favorevole sull'emendamento 48.4 (testo 2) che, posto ai voti, è approvato.

Il relatore GARRUTI *(M5S)* e il sottosegretario MARGIOTTA esprimono parere favorevole sull'emendamento 48.0.20 (testo 2), che, posto ai voti, è approvato.

Il relatore GARRUTI *(M5S)* e il sottosegretario MARGIOTTA esprimono parere favorevole sull'emendamento 54.8 (testo 4) che, posto ai voti, è approvato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 19.33 (testo 4).

Il sottosegretario MARGIOTTA propone al riguardo una riformulazione.

Il senatore COLLINA *(PD)* fa proprio l'emendamento 19.33 (testo 4) e lo riformula nel senso proposto dal rappresentante del Governo, presentando l'emendamento 19.33 (testo 5) *(pubblicato in allegato).*

Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 19.33 (testo 5).

Si passa all'esame dell'emendamento 49.16 (testo 3), sul quale il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO confermano il parere favorevole già espresso, unitamente all'invito ai presentatori di altri emendamenti simili a riformularli nello stesso senso.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* riformula l'emendamento 49.0.47 (testo 2) in un testo 3, *pubblicato in allegato*, identico al 49.16 (testo 3).

Anche il senatore GRIMANI *(IV-PSI)* riformula l'emendamento 49.0.46 (testo 2) in un testo 3, *pubblicato in allegato*, identico al 49.16 (testo 3).

Il senatore MIRABELLI *(PD)* ricorda di aver già provveduto a riformulare l'emendamento 49.0.111 (testo 3) in un testo 4 nel corso della seduta pomeridiana.

Posti ai voti, gli emendamenti identici 49.16 (testo 3), 49.0.46 (testo 3), 49.0.47 (testo 3) e 49.0.111 (testo 4) sono approvati.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 024.1 (testo 2).

Il sottosegretario MARGIOTTA si esprime in senso conforme.

Posto ai voti, l'emendamento 024.1 (testo 2) è approvato.

Il RELATORE invita a ritirare e a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 28.0.8.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*, accogliendo l'invito, ritira l'emendamento 28.0.8 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1883/136/1 e 8 *(pubblicato in allegato).*

Il relatore GARRUTI *(M5S)* e il sottosegretario MARGIOTTA esprimono parere favorevole sugli identici emendamenti 29.0.23 e 29.0.20 (testo 2) che, posti ai voti, sono approvati.

Il relatore GARRUTI *(M5S)* e il sottosegretario MARGIOTTA esprimono parere favorevole sull'emendamento 49.2, condizionandolo a una riformulazione.

La senatrice PERGREFFI *(L-SP-PSd'Az)* accetta la riformulazione proposta e presenta l'emendamento 49.2 (testo 2) *(pubblicato in allegato).*

Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 49.2 (testo 2).

Il RELATORE invita al ritiro dell'emendamento 29.0.30 per la trasformazione in un ordine del giorno.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* ritira l'emendamento 29.0.30, nonché l'emendamento 49.0.65, sullo stesso tema, cui aggiunge la propria firma, presentando l'ordine del giorno G/1883/134/1 e 8 *(pubblicato in allegato).*

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 10.62 (testo 2), invitando i presentatori a riformulare nello stesso testo gli emendamenti 10.33 (testo 2), 10.55 e 10.71.

La senatrice PERGREFFI *(L-SP-PSd'Az)* riformula l'emendamento 10.33 (testo 2) in un testo 3, *pubblicato in allegato*, identico al 10.62 (testo 2).

La senatrice VONO *(IV-PSI)* riformula l'emendamento 10.55 in un testo 2, *pubblicato in allegato*, identico all'emendamento 10.62 (testo 2).

Il senatore FEDE *(M5S)* riformula l'emendamento 10.71 in un testo 2, *pubblicato in allegato*, identico al 10.62 (testo 2).

Posti ai voti gli emendamenti identici 10.62 (testo 2), 10.33 (testo 3), 10.55 (testo 2) e 10.71 (testo 2) sono approvati.

Il relatore GARRUTI *(M5S)* e il sottosegretario MARGIOTTA esprimono parere favorevole sull'emendamento 9.17 (testo 3) che, posto ai voti, è approvato.

Il relatore GARRUTI *(M5S)* e il sottosegretario MARGIOTTA esprimono parere favorevole sull'emendamento 37.1, condizionandolo a una riformulazione.

La senatrice MANTOVANI *(M5S)* riformula l'emendamento 37.1 in un testo 2 *(pubblicato in allegato).*

Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 37.1 (testo 2).

Il relatore GARRUTI *(M5S)* e il sottosegretario MARGIOTTA esprimono parere favorevole sull'emendamento 38.22 (testo 3) che, posto ai voti, è approvato.

Il relatore GARRUTI *(M5S)* e il sottosegretario MARGIOTTA esprimono parere favorevole sull'emendamento 62.0.1 che, posto ai voti, è approvato.

Il relatore GARRUTI *(M5S)* e il sottosegretario MALPEZZI esprimono parere favorevole sull'emendamento 43.0.62 (testo 2) che, posto ai voti, è approvato.

Il relatore GARRUTI *(M5S)* e il sottosegretario MARGIOTTA esprimono parere favorevole sull'emendamento 8.114 (testo 3) che, posto ai voti, è approvato.

Il RELATORE invita al ritiro dell'emendamento 50.0.22 e alla trasformazione in un ordine del giorno.

Il senatore BRIZIARELLI *(L-SP-PSd'Az)* non accetta l'invito e insiste per la votazione.

Posto ai voti con il parere contrario del Relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 50.0.22 è respinto.

Il RELATORE e il sottosegretario MARGIOTTA esprimono parere favorevole sull'emendamento 52.0.5 (testo 2), che, posto ai voti, è approvato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 53.2 (testo 3), condizionato ad una riformulazione.

Il sottosegretario MARGIOTTA si esprime in senso conforme.

Il senatore BRIZIARELLI *(L-SP-PSd'Az)* accetta la riformulazione proposta e presenta l'emendamento 53.2 (testo 4), *pubblicato in allegato*, che, posto ai voti, risulta approvato.

Il relatore GARRUTI *(M5S)* e il sottosegretario MARGIOTTA esprimono parere favorevole sull'emendamento 56.21 (testo 2) che, posto ai voti, è approvato.

Il relatore GARRUTI *(M5S)* e il sottosegretario MARGIOTTA esprimono parere favorevole sull'emendamento 2.0.5 (testo 2) che, posto ai voti, è approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento 55.0.12 (testo 3), al quale aggiungono la propria firma i senatori BITI *(PD)* e STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*.

La senatrice PERGREFFI *(L-SP-PSd'Az)* segnala di avere presentato l'emendamento 10.159 (testo 2), identico all'emendamento 55.0.12 (testo 3).

Il senatore TOTARO *(FdI)* presenta l'emendamento 10.0.40 (testo 2), *pubblicato in allegato*, anch'esso identico all'emendamento 55.0.12 (testo 3).

Il senatore PAGANO *(FIBP-UDC)* aggiunge la propria firma all'emendamento 55.0.12 (testo 3) e la senatrice GALLONE *(FIBP-UDC)* aggiunge la propria firma all'emendamento 10.0.40 (testo 2).

Il RELATORE e il sottosegretario MARGIOTTA si rimettono alle Commissioni riunite.

Posti ai voti, gli emendamenti identici 55.0.12 (testo 3), 10.159 (testo 2) e 10.0.40 (testo 2) sono approvati, risultando assorbito l'emendamento 10.191 (testo 4).

Il relatore GARRUTI *(M5S)* e il sottosegretario MARGIOTTA esprimono parere favorevole sull'emendamento 8.0.14 (testo 2) che, posto ai voti, è approvato.

Il relatore GARRUTI *(M5S)* e il sottosegretario MARGIOTTA esprimono parere favorevole sull'emendamento 24.0.6 (testo 2) che, posto ai voti, è approvato.

Il relatore GARRUTI *(M5S)* e il sottosegretario MARGIOTTA esprimono parere favorevole sull'emendamento 39.5 che, posto ai voti, è approvato.

Il relatore GARRUTI *(M5S)* e il sottosegretario MARGIOTTA esprimono parere favorevole sugli emendamenti identici 55.3 (testo 2), 55.4 (testo 2) e 55.5 (testo 2).

Interviene per dichiarazione di voto contrario il senatore ARRIGONI *(L-SP-PSd'Az)* lamentando il fatto che, per come è formulata che si intende introdurre, la prevista intesa con i presidenti di regione circa la nomina dei presidenti degli enti parco, assume un carattere solo fittizio.

Posti ai voti gli emendamenti identici 55.3 (testo 2), 55.4 (testo 2) e 55.5 (testo 2) sono approvati.

Il relatore GARRUTI *(M5S)* e il sottosegretario MARGIOTTA esprimono parere favorevole sull'emendamento 43.0.7 (testo 4) che, posto ai voti, è approvato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 44.5, condizionato ad una riformulazione.

Il sottosegretario MARGIOTTA si esprime in senso conforme.

Il senatore PAGANO *(FIBP-UDC)* accetta la riformulazione proposta e presenta l'emendamento 44.5 (testo 2), *pubblicato in allegato*, che, posto ai voti, risulta approvato.

Il relatore GARRUTI *(M5S)* e il sottosegretario MARGIOTTA esprimono parere favorevole sull'emendamento 29.0.36.

Aggiungono la propria firma le senatrici GALLONE *(FIBP-UDC)* e PAPATHEU *(FIBP-UDC)* e il senatore PAROLI *(FIBP-UDC)*.

Posto ai voti, l'emendamento 29.0.36 è approvato.

Il RELATORE invita al ritiro dell'emendamento 50.0.23, per la trasformazione in un ordine del giorno.

La senatrice GALLONE *(FIBP-UDC)* non accetta l'invito e insiste per la votazione.

Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 50.0.23 è respinto.

Il relatore GARRUTI *(M5S)* e il sottosegretario MARGIOTTA esprimono parere favorevole sull'emendamento 56.91, nonché sugli identici 56.90, 56.92 e 56.93.

I senatori PAGANO *(FIBP-UDC)* e PAPATHEU *(FIBP-UDC)* aggiungono la firma all'emendamento 56.91 che, posto ai voti unitamente agli identici 56.90, 56.92 e 56.93, risulta a approvato.

Il relatore GARRUTI *(M5S)* e il sottosegretario MARGIOTTA esprimono parere favorevole sull'emendamento 40.0.22, a condizione che sia riformulato con l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore PAROLI *(FIBP-UDC)*, accettando la proposta del Relatore, riformula l'emendamento 40.0.22 in un testo 2, pubblicato in allegato, al quale aggiungono le firme i senatori PAGANO *(FIBP-UDC)*, GALLONE *(FIBP-UDC)* e BRIZIARELLI *(L-SP-PSd'Az)*.

Previo intervento per dichiarazione di voto favorevole del senatore BRIZIARELLI *(L-SP-PSd'Az)*, l'emendamento 40.0.22 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Il relatore GARRUTI *(M5S)* esprime parere favorevole sull'emendamento 55.0.21.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore ARRIGONI *(L-SP-PSd'Az)* segnala che anche l'emendamento 64.0.10, a sua prima firma, riguardava la materia di ricerca e sviluppo nell'economia circolare, ma è stato dichiarato improponibile.

L'emendamento 55.0.21 resta accantonato.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 55.8 (testo 2) è approvato.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono approvati gli emendamenti identici 56.60 (testo 2) e 56.61 (testo 3 corretto).

La senatrice NUGNES *(Misto-LeU)* trasforma l'emendamento 47.0.1 nell'ordine del giorno G/1883/103/1 e 8 *(pubblicato in allegato)*.

Si passa all'emendamento 16.0.4 (testo 2), precedentemente ritirato e riammesso all'esame.

La senatrice PERGREFFI *(L-SP-PSd'Az)* formula considerazioni critiche, in quanto l'emendamento – essendo stato precedentemente ritirato – si sarebbe potuto recuperare solo con l'accordo di tutti i Gruppi.

Posto ai voti, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 16.0.4 (testo 2) è approvato.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* obietta che sull'emendamento in esame vi era la contrarietà del Ministero della giustizia.

Il presidente PARRINI replica al senatore Augussori, sottolineando che il rappresentante del Governo in questa sede ha espresso parere conforme a quello del Relatore.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 55.2 (testo 2) è approvato.

Posti congiuntamente ai voti, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti gli identici 19.16 e 19.0.91 sono approvati.

Il relatore GARRUTI *(M5S)* propone una riformulazione degli emendamenti identici 62.10 (testo 2), 62.11 (testo 2) e 62.12.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del Relatore.

La senatrice MANTOVANI *(M5S)*, in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 62.10 (testo 2) e lo riformula in un testo 3 *(pubblicato in allegato).*

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* riformula l'emendamento 62.11 (testo 2) in un testo 3 *(pubblicato in allegato).*

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* riformula l'emendamento 62.12 in un testo 2 *(pubblicato in allegato).*

Le Commissioni riunite approvano gli emendamenti identici 62.12 (testo 2), 62.10 (testo 3) e 62.11 (testo 3).

Il presidente PARRINI avverte che l'emendamento 11.0.5 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 55.0.12.

Il senatore CIOFFI *(M5S)* esprime rammarico per la dichiarazione di preclusione dell'emendamento in esame, in quanto costituiva un elemento qualificante per il suo Gruppo che aveva espresso un voto contrario sull'emendamento 55.0.12 (testo 3), approvato con una maggioranza trasversale.

Posti congiuntamente ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono approvati gli emendamenti identici 50.58 (testo 2), 50.59 (testo 2) e 50.60 (testo 3), risultando pertanto assorbiti gli emendamenti 50.61 e 50.62.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 62.0.2 è approvato.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti identici 48.13 (testo 2), 48.10 (testo 2), 48.11 (testo 2) e 48.12 (testo 2), che risultano approvati.

Posto ai voti, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 48.20 (testo 2) è approvato.

In esito a distinte votazioni, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, le Commissioni riunite approvano gli emendamenti 19.5 (testo 4), 37.0.2 (testo 2), 38.0.1 (testo 2), 56.45 (testo 2) e 50.103.

Il senatore ARRIGONI *(L-SP-PSd'Az)* rileva che gli emendamenti identici 56.60 (testo 2) e 56.61 (testo 3 corretto) presentano una parziale sovrapposizione con l'emendamento a propria firma 56.21 (testo 2), approvato precedentemente, su cui si dovrà intervenire in sede di coordinamento.

Il presidente PARRINI comunica che i Relatori hanno presentato le proposte di coordinamento Coord. 1 e Coord. 2, *pubblicate in allegato*, e avverte che nella proposta di coordinamento Coord. 2 si intendono inserite anche le correzioni da apportare all'emendamento 16.0.24 (testo 5), per recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio, e agli emendamenti identici 56.60 (testo 2) e 56.61 (testo 3 corretto) per superare la parziale sovrapposizione con l'emendamento 56.21 (testo 2).

Il sottosegretario MARGIOTTA sottolinea che il provvedimento è stato ampiamente modificato nel corso dell'esame in sede referente: si tratta di un segno importante, in quanto dimostra la centralità del Parlamento.

Apprezzate le circostanze, accoglie come raccomandazione tutti gli ordini del giorno presentati, limitatamente ai rispettivi dispositivi, assicurando che il Governo si impegna a lavorare nella direzione indicata.

Esprime infine parere favorevole sulle proposte di coordinamento rispettivamente sul testo e sugli emendamenti presentate dai Relatori.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite approvano le proposte di coordinamento Coord. 1 e Coord. 2.

Il presidente PARRINI comunica che, come da intese tra i Gruppi, tutti gli emendamenti che non sono stati posti in votazione sono da considerarsi ritirati.

Le Commissioni riunite convengono.

Le Commissioni riunite conferiscono quindi il mandato ai Relatori a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con le modifiche accolte nel corso dell'esame e con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 5,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1883

(al testo del decreto-legge)

G/1883/102/1 e 8 (*già* 56.59)
GRIMANI, VONO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1883 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,

premesso che:

l'art. 56 del decreto oggetto di conversione reca disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi;

lo stesso articolo, prevede, tra l'altro, numerose modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE", in particolare alle disposizioni di cui all'art. 42 dello stesso decreto legislativo, relative a controlli a sanzioni in materia di incentivi;

considerato che:

le unità di cogenerazione rientrano nel sistema dei certificati bianchi, in base al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, recante "Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché' modifica alla direttiva 92/42/CEE";

la cogenerazione comporta una serie di benefici per il sistema: contribuisce all'adeguatezza del sistema elettrico; contribuisce alla regolazione della stabilità della rete elettrica; riduce un problema di congestione della rete e rende non necessario lo sviluppo di parti della rete; grazie al suo rendimento elevato consente di risparmiare energia rispetto alla produzione separata di energia e calore con benefici ambientali in termini di risparmio di emissioni di CO_2;

attualmente la normativa fissa in 120 giorni i tempi per il rilascio dei titoli di efficienza energetica spettanti a questi impianti;

una riduzione delle tempistiche per il rilascio dei richiamati titoli di efficienza energetica favorirebbe la liquidità delle aziende, ponendosi in continuità con le misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi già introdotte dall'art. 41 del "decreto rilancio";

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, in un prossimo provvedimento, di operare una revisione della disciplina relativa ai titoli di efficienza energetica per le unità di cogenerazione di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, affinché gli stessi siano rilasciati all'operatore richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande al GSE in misura pari all'80 per cento di quanto richiesto e prevedendo il rilascio della restante quota a conclusione delle procedure per il riconoscimento condotte dal GSE entro 90 giorni dalla ricezione delle domande.

G/1883/103/1 e 8 (*già* 47.0.1)

NUGNES, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

premesso che:

l'articolo 47 del presente decreto-legge reca disposizioni volte a favorire l'accelerazione nella realizzazione degli interventi finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione e, in generale, degli investimenti comunque finanziati dalle risorse del bilancio europeo, attraverso una accelerazione dei procedimenti amministrativi relativi ad atti ed attività connesse all'utilizzazione delle suddette risorse;

agli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19/05/2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è prevista la possibilità di destinare i fondi europei di coesione destinati al Sud ad altre zone del Paese per fronteggiare l'emergenza Covid19;

la clausola del 34% è messa recentemente in discussione da una bozza Dipe che ha ipotizzato, oltre a una "redistribuzione" dei fondi europei, anche l'eliminazione dal Fondo sviluppo e coesione della ripartizione percentuale delle risorse "80-20" tra Sud e Nord, nonché della stessa clausola quale quota minima di investimenti al Sud; anche se questa ipotesi è stata più volte smentita dal Ministro in indirizzo, resta il fatto che dal

2016 ancora nessun Governo ha ancora ad oggi proceduto con il relativo Decreto attuativo;

malgrado le rassicurazioni ministeriali nel Def 2020, da poco approvato, non vi è menzione dell'elenco dei programmi di spesa e le amministrazioni tenute a rispettare la riserva 34 per cento sulla spesa in conto capitale;

il 32º rapporto di Eurispes sulla spesa pubblica in Italia documenta come dal 2000 al 2017 siano stati sottratti alle 8 regioni meridionali ben 840 miliardi di euro netti a solo vantaggio delle Regioni del Centro-Nord;

da studi del "Quotidiano del Sud" dopo il 2017 la sottrazione di risorse è continuata al ritmo di oltre 61 miliardi all'anno in base al meccanismo, vergognoso, della spesa storica;

che da 2001, anno della modifica del Titolo V non si è ancora provveduto alla definizione complessiva di Lep e Lea;

con il programma del Recovery Fund si presenta una possibilità epocale per il Mezzogiorno, per iniziare a recuperare il gap infrastrutturale colpevolmente creato soprattutto negli anni dopo il 1970. Una possibilità che non si può sprecare per iniziare a porre rimedio alla "nuova questione meridionale". Per rendere finalmente giustizia ad oltre 20 milioni di cittadini meridionali, dandogli pieno diritto di cittadinanza e renderli, finalmente, come da dettato costituzionale, cittadini di uno stesso Stato che assegna equamente uguali risorse ai territori in base alle reali esigenze e alla popolazione.

premesso, inoltre, che:

l'articolo 241 del decreto-legge 19/05/2020, n. 34 autorizza per gli anni 2020 e 2021, a partire dal 1º febbraio 2020, l'utilizzo in via eccezionale delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) rivenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 per qualsiasi tipologia di intervento connesso a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da Covid-19.

appare pertanto necessario intervenire sul tipo di flessibilità previsto dalle recenti modifiche regolamentari europee laddove è prevista come "possibilità" e non come obbligo. Del resto, alcune delle Regioni più colpite dalla crisi sanitaria stanno già procedendo alla riprogrammazione dei propri programmi operativi in funzione anti-covid, come nel caso dell'Emilia-Romagna che di recente s'è vista approvare dalla Commissione Europea una riprogrammazione per 8,3 milioni di euro per il finanziamento di progetti provenienti da fondi POR FESR 2014-2020 per industrie e centri di ricerca orientati alla sperimentazione di servizi e prodotti innovativi legati all'emergenza e alle fasi di graduale riapertura. Occorre quindi un esplicito richiamo normativo all'attuale ripartizione delle risorse del fondo di coesione (80% Regioni meno sviluppate e 20% le restanti Regioni);

l'articolo 242 del decreto-legge 19/05/2020, n. 34 autorizza le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020, attuativi dei fondi strutturali europei, a richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichia-

rate nelle domande di pagamento nel periodo decorrente dal 1º luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate a contrastare e mitigare gli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia di Covid-19, così come previsto dal Regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020;

sarebbe opportuno, pertanto, prevedere che le Autorità di gestione dei programmi operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei possano richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei fondi UE per le spese dichiarata nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1º luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e la mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia Covid-19, nonchè far richiesta sin dall'esercizio finanziario in corso dell'utilizzo di risorse aggiuntive europee per la politica di coesione che si rendano eventualmente disponibili e che saranno impiegate prioritariamente nelle Regioni maggiormente colpite dall'emergenza Covid-19;

impegna il Governo

a porre in essere ogni idonea iniziativa affinché non si pongano ostacoli alla possibilità storica di rinascita per il Mezzogiorno e si intervenga sul tipo di flessibilità previsto dalle recenti modifiche regolamentari europee, anche in considerazione del fatto che la risposta europea sta dispiegando progressivamente ulteriori strumenti per intervenire con più efficacia nell'attuale crisi, ed è quindi possibile salvaguardare "ab initio" il principio della concentrazione territoriale e applicare la prevista flessibilità soltanto per la parte tematica e per il trasferimento di risorse tra fondi strutturali.

G/1883/104/1 e 8 (*già* 10.154)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato n. 1883 di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;

premesso che

ferma restando la necessità di tutelare i beni culturali più sensibili;

l'articolo 10, comma 5 dispone che "non è subordinata alle autorizzazioni del Soprintendente o del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di cui agli articoli 21, 106, comma 2-*bis*. e 146 del D.lgs 42/2004 la posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle pubbliche piazze, vie, strade e sugli altri spazi aperti urbani di interesse

artistico e storico fatta eccezione per quelli adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico";

considerato che i concetti di "adiacenza" e "altri beni di particolare valore storico" non sono meglio specificati dalla disposizione normativa in premessa;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di demandare la definizione dei concetti ai Comuni che, sentito il soprintendente, individuano con propria deliberazione le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico o artistico e di prevedere, nelle aree ove rimane l'obbligo di acquisizione delle autorizzazioni della Soprintendenza, di renderne più celere il rilascio delle autorizzazioni per i casi inerenti l'installazione di elementi e strutture amovibili da parte dei pubblici esercizi.

G/1883/105/1 e 8 (*già* 10.0.30)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato n. 1883 di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;

premesso che

l'emergenza sanitaria ha affossato totalmente il settore del turismo, in particolare quello all'aria aperta, che si sviluppa sui tratti di costa nelle spiagge nonché in strutture ricettive all'aperto collocate nei pressi dei litorali o nell'area montane, aggravando problemi preesistenti che debbono necessariamente essere risolti in una prospettiva di immediato e celere rilancio del settore, che consenta in particolare di mantenerlo competitivo rispetto alle recenti sfide che arrivano dall'estero;

considerato che è fondamentale facilitare lo sviluppo di progetti di recupero e rivitalizzazione delle strutture esistenti, nonché nuovi interventi nel settore turistico;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di delineare un'autorizzazione unica, da rilasciare all'esito di un percorso procedimentale unico per l'esame contestuale, nel contraddittorio tra tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, degli interventi da realizzare, attraverso il ricorso agli istituti di semplificazione di cui gli artt. 14 e ss., l. 241/1990, e relativi meccanismi decisionali, individuando nella Regione la struttura competente per la cura del procedimento rimettendo poi alle Regioni la disciplina di dettaglio del

procedimento e, in particolare, l'individuazione della tipologia di interventi ammessi a fruire del procedimento autorizzativo unico.

G/1883/106/1 e 8 (*già* 38.18)
STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato n. 1883 di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;

impegna il Governo:

a porre in essere ogni iniziativa utile a dare attuazione ai contenuti dell'emendamento 38.18.

G/1883/110/1 e 8 (*già* 49.0.59)
STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato n. 1883 di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;

impegna il Governo:

a porre in essere ogni iniziativa utile a dare attuazione ai contenuti dell'emendamento n. 49.0.59.

G/1883/120/1 e 8 (*già* 9.0.10)
GRIMANI, VONO, COMINCINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

premesso che:

la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche era stata costituita nell'ambito della struttura "Italia sicura", al fine di coordinare il lavoro di Istituzioni ed

Enti locali e di superare la logica delle emergenze attuando una costante ed effettiva prevenzione sul territorio;

nel corso della XVIII Legislatura, in seguito alla mancata riconferma della Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico, con il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, i relativi compiti sono stati trasferiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

considerato che:

il territorio nazionale è spesso teatro di drammatici avvenimenti legati a fattori di rischio idrogeologico, che talvolta potrebbero essere evitati attraverso idonee azioni di prevenzione e di sviluppo delle infrastrutture idriche;

si ravvisa, a tal proposito, l'esigenza di un coordinamento stabile ed effettivo delle varie funzioni preposte alla sicurezza del territorio che non operi solo in contesti emergenziali,

impegna il Governo:

ad istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, posta alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in raccordo con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ed operante fino alla scadenza del mandato del Governo in carica.

G/1883/121/1 e 8 (*già* 22.2)

MIRABELLI, D'ALFONSO, ASTORRE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (A.S. 1883)

Visto l'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;

Ritenuto che,

lo sviluppo dell'azione di controllo della Corte dei conti, a supporto del rilancio del sistema-Paese, debba essere agevolato in ogni modo, anche per consentire a tutte le Amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali, di superare definitivamente la c.d. "paura della firma";

Considerato che,

la potestà regolamentare esercitata autonomamente dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, in attuazione del terzo comma dell'articolo 100 della Costituzione, pur potendosi esplicare tanto sui regolamenti indipendenti di funzionamento e amministrazione, di cui all'articolo 4

della legge n. 20 del 1994, quanto sui regolamenti indipendenti per l'organizzazione del controllo, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 286 del 1999, non possa introdurre nell'ordinamento nuovi ambiti soggettivi di esplicazione delle varie forme di controllo ovvero nuove funzioni di collaborazione istituzionale con le citate Amministrazioni pubbliche;

impegna il Governo

ad adottare ogni urgente iniziativa, anche di carattere normativo, affinché:

a) per il controllo preventivo di legittimità sui contratti pubblici, quantomeno quelli di valore superiore ad un milione di euro, possano essere previsti termini dimezzati e resti, in ogni caso, esclusa la gravità della colpa anche nelle ipotesi di scadenza del termine per la registrazione senza alcuna pronuncia della Corte dei conti;

b) la stessa Corte dei conti, in sede centrale e territoriale, possa rendere pareri nelle materie di contabilità pubblica, anche su fattispecie specifiche purché di valore complessivo superiore a un milione di euro, a richiesta di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, restando esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti gestionali pienamente conformi ai pareri resi.

G/1883/123/1 e 8 (*già* 48.0.18)

RICCIARDI, FEDE, CORBETTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

premesso che:

il decreto in esame reca disposizioni in materia ambientale;

il Ministeriale n. 219 del 1º dicembre 2015 ha introdotto in Italia, primo paese in Europa, l'iter per la conversione elettrica dei vecchi veicoli, ovvero la possibilità di trasformare veicoli a combustione interna già circolanti in veicoli elettrici, attraverso l'omologazione di un "kit di trasformazione" da installare in officine autorizzate;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere l'ambito applicativo del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1 dicembre 2015, n. 219 anche ai veicoli della categoria L.

G/1883/134/1 e 8 (*già* 49.0.65)

CAMPARI, PERGREFFI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, ARRIGONI, BRIZIARELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 176, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (AS 1883)

premesso che:

l'articolo 190, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, stabilisce che le macchine ad uso di persone invalide, anche se asservite da motore, possano circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo modalità stabilite dagli enti proprietari della strada stessa;

l'obiettivo dell'eliminazione delle barriere architettoniche dovrebbe essere primariamente perseguito come condizione indispensabile a garantire la piena mobilità alle persone con disabilità, permettendo loro di poter raggiungere la piena autonomia di spostamento;

è noto come le piste ciclopedonali siano solitamente caratterizzate da tratti di strada pianeggianti e privi di qualsiasi tipo di barriera architettonica, presentandosi come valide soluzioni di spostamento integrato delle persone con disabilità;

a differenza di altri Paesi, il carente quadro normativo nazionale in materia, non permette alle amministrazioni locali di poter deliberare a favore dell'utilizzo delle piste ciclopedonali da parte delle macchine ad uso di persone invalide; la definizione di un quadro normativo chiaro e univoco in materia potrebbe dunque avvantaggiare le stesse amministrazioni comunali nell'attuazione di politiche a sostegno della mobilità delle persone con disabilità;

impegna il Governo,

ad apportare puntuali modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 che consentano alle macchine per uso di persone con disabilità, se asservite da motore, e in caso di necessità, di poter transitare sulle piste ciclopedonali.

G/1883/136/1 e 8 (*già* 28.0.8)

URRARO, PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Il Senato,

premesso che:

ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura;

secondo il comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 l'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico;

nell'ottica della semplificazione a cui è preordinato il provvedimento in esame, riguardo la facoltà di sottoscrivere la procura con firma digitale - che per natura attesta e certifica l'autenticità dell'atto dell'apposizione della medesima sul documento senza necessità che il difensore compia ulteriore attestazione, e ciò in deroga alla previsione generale di cui all'articolo 25, comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - sarebbe auspicabile prevedere la possibilità che la stessa procura possa essere conferita anche mediante documento sottoscritto con firma digitale senza la necessaria ulteriore attività di autentica del difensore e senza l'applicazione dell'articolo 25 comma 2 del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, di adottare gli opportuni provvedimenti affinché la procura rilasciata ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile possa essere conferita anche mediante documento sottoscritto con firma digitale, che certifichi e fornisca la data dell'apposizione senza la necessaria ulteriore attività di autentica del difensore e senza l'applicazione dell'articolo 25 comma 2 del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Art. 10.

10.3 (testo 3)

DE PETRIS, NUGNES, LA MURA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, MONTEVECCHI, VANIN

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 2-*bis*, il comma 1-*ter* è sostituito dal seguente:

"1-*ter*. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere

realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatte salve le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela."»;

2) al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria."»;

3) al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) all'articolo 9-bis*:*

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili.";

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli even-

tuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.";

4) al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: "1-*bis*. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo, al recupero sociale e urbano dell'insediamento, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto–legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»;

*5) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "*Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente comma."».

10.33 (testo 3)

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI

*Al comma 6, sostituire le parole: «*sono autorizzati*» con le seguenti: «*sono in ogni caso realizzati con SCIA edilizia*» e dopo le parole: «* legge 12 dicembre 2019, n. 156*» aggiungere le seguenti:* «, anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni».

10.55 (testo 2)

VONO, GRIMANI, MAGORNO

Al comma 6, sostituire le parole: «sono autorizzati» *con le seguenti:* «sono in ogni caso realizzati con SCIA edilizia» *e dopo le parole:* «legge 12 dicembre 2019, n. 156» *aggiungere le seguenti:* «, anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni».

10.61 (testo 2)

GRASSI, RIPAMONTI, CENTINAIO, AUGUSSORI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-*bis*) alla lettera e), il capoverso e.5) è sostituito dal seguente:

"e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali *roulottes*, *campers*, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti;";».

10.62 (testo 2)

COLLINA, D'ARIENZO, MIRABELLI, FERRAZZI, BITI

*Al comma 6, sostituire le parole: «*sono autorizzati*» con le seguenti: «*sono in ogni caso realizzati con SCIA edilizia*» e dopo le parole: «* legge 12 dicembre 2019, n. 156*» aggiungere le seguenti: «,* anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni».

10.71 (testo 2)

FEDE, DI GIROLAMO, CIOFFI

*Al comma 6, sostituire le parole: «*sono autorizzati*» con le seguenti: «*sono in ogni caso realizzati con SCIA edilizia*» e dopo le parole: «* legge 12 dicembre 2019, n.156*» aggiungere le seguenti: «,* anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni».

10.106 (testo 2)
MANCA

Al comma 1, dopo la lettera m)*, è aggiunta la seguente:*

«*m*-bis*)* Dopo l'articolo 23-*ter* è inserito il seguente:

"Art. 23-*quater.*

(Usi temporanei)

1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il comune può consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico.

2. L'uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1.

3. L'uso temporaneo è disciplinato da una apposita convenzione che regola:

a) la durata dell'uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga;

b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili ed aree;

c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione;

d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti degli obblighi convenzionali.

4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l'uso temporaneo e per l'esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuarsi comunque con modalità reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione medesima.

5. L'uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d'uso dei suoli e delle unità immobiliari interessate.

6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto gestore è individuato mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza dall'assegnazione per gravi motivi.

7. Il Consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte della Giunta Comunale. In assenza di tale atto consiliare lo schema di convenzione che regola l'uso temporaneo è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale.

8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior dettaglio, anche in ragione di specificità territoriali o di esigenze contingenti a livello locale."».

10.107 (testo 2)

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1, dopo la lettera m)*, è aggiunta la seguente:*

«*m*-bis*)* Dopo l'articolo 23-*ter* è inserito il seguente:

"Art. 23-*quater.*

(Usi temporanei)

1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il comune può consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico.

2. L'uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1.

3. L'uso temporaneo è disciplinato da una apposita convenzione che regola:

a) la durata dell'uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga;

b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili ed aree;

c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione;

d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti degli obblighi convenzionali.

4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l'uso temporaneo e per l'esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuarsi comunque con modalità reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione medesima.

5. L'uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d'uso dei suoli e delle unità immobiliari interessate.

6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto gestore è individuato mediante procedure di evidenza pubblica; in

tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza dall'assegnazione per gravi motivi.

7. Il Consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte della Giunta Comunale. In assenza di tale atto consiliare lo schema di convenzione che regola l'uso temporaneo è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale.

8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior dettaglio, anche in ragione di specificità territoriali o di esigenze contingenti a livello locale."».

10.0.27 (testo 2)

CROATTI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-*bis*) alla lettera e), il capoverso e.5) è sostituito dal seguente:

"e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali *roulottes*, *campers*, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti;";».

10.0.40 (testo 2)

TOTARO, GALLONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 10-*bis*.

1. All'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis.* Al fine di prevenire il consumo di suolo e di rendere maggiormente efficienti gli impianti sportivi destinati ad accogliere competizioni

agonistiche di livello professionistico, nonché allo scopo di garantire l'adeguamento di tali impianti agli standard internazionali di sicurezza, salute e incolumità pubbliche, il soggetto che intenda realizzare gli interventi di cui al comma precedente può procedere anche in deroga agli artt. 10, 12, 13, 136 e 140 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e alle eventuali dichiarazioni di interesse culturale o pubblico già adottate, nel rispetto dei soli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in forme e dimensioni diverse da quella originaria. L'individuazione di tali elementi, qualora presenti, è rimessa al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, il quale ne indica modalità e forme di conservazione, anche distaccata dal nuovo impianto sportivo, mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla migliore fruibilità dell'impianto medesimo. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del proprietario o del concessionario dell'impianto sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori trenta giorni per l'acquisizione di documenti che non siano già in possesso della Sovrintendenza territorialmente competente e necessari all'istruttoria. Decorso tale termine senza che il Ministero abbia completato la verifica, il vincolo di tutela artistica, storica e culturale ricadente sull'impianto sportivo viene meno e cessano gli effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente già adottate.

1-*ter.* Nell'adozione del provvedimento di cui al comma precedente, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali tiene conto che l'esigenza di preservare il valore testimoniale dell'impianto è recessiva rispetto all'esigenza di garantire la funzionalità dell'impianto medesimo ai fini della sicurezza, della salute e della incolumità pubbliche, nonché dell'adeguamento agli standard internazionali e della sostenibilità economico - finanziaria dell'impianto. La predetta esigenza prevalente rileva anche ai fini delle valutazioni di impatto ambientale e di compatibilità paesaggistica dell'intervento."».

10.0.52 (testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO, LA MURA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 10-*bis*.

(Semplificazioni su demolizione opere abusive)

1. L'articolo 41 del DPR 380/2001 è sostituito dai seguenti: "1. In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'abuso, la competenza è trasferita al-

l'ufficio del Prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune, nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.

2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l'obbligo di trasferire all'ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione".».

Art. 19.

19.5 (testo 4)

VERDUCCI, RAMPI, D'ARIENZO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera d), dopo le parole:* «professore ordinario» *aggiungere le seguenti* «di ruolo»;

b) *al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«d-*bis*) all'articolo 18, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*) Le università con indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono attivare, nel limite della predetta percentuale, per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, le procedure, di cui al comma 1, riservate a personale già in servizio presso altre università, aventi indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e che versano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le modalità di attestazione della situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate di cui al presente comma, le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate all'università che dispone la chiamata. Nei dodici mesi successivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono sospese le assunzioni di personale, a eccezione di quelle conseguenti all'attuazione del piano straordinario dei ricercatori, di cui all'articolo 6, comma 5-*sexies*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, e all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché di quelle riferite alle categorie protette."»;

c) *al comma 1, lettera e), sostituire le parole:* «conferire, ovvero rinnovare, assegni di durata inferiore a un anno,» *con le seguenti:* «rinnovare assegni di durata anche inferiore a un anno»;

d) *al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:*

«f-*bis*) all'articolo 24, comma 9-*ter*, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Salvo quanto previsto dal terzo e quarto periodo, ai contratti di cui al presente articolo si applicano, in materia di congedo obbligatorio di maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 2007, n. 247. Nel periodo di congedo obbligatorio di maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007, è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo del trattamento economico spettante. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera *b)*, del presente articolo, il periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato nell'ambito della durata triennale del contratto e, in caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 5, il titolare del contratto è inquadrato, alla scadenza del contratto stesso, nel ruolo dei professori associati. Fermo restando quanto previsto dal presente comma, i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera *b)*, possono chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità.";

f-*ter*) le disposizioni di cui alla lettera f-*bis*) si applicano anche ai contratti in corso. In tali casi, qualora, sulla base delle previgenti disposizioni, i contratti siano stati già sospesi, il titolare del contratto di ricerca può chiedere che il periodo di sospensione sia computato nell'ambito della durata triennale del contratto.»;

e) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. L'articolo 16, comma 3, lettera *h)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che la valutazione richiesta ai fini dell'inclusione nelle liste dei professori ordinari positivamente valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, è quella di cui al secondo periodo del citato comma 7.»;

f) *dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-*bis*. All'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca"; e le parole: "dell'ammissione al concorso e della nomina" sono sostituite dalle seguenti: "dell'inserimento in graduatoria e dell'assunzione dopo il superamento di concorso pubblico"».

6-*ter*. L'assegnazione dei fondi relativi alle procedure di cui all'articolo 238, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è effettuata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca con l'obiettivo di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori. A tal fine si fa riferimento, in ogni ateneo, per il 30 per cento delle chiamate per l'assunzione di ricercatori con le procedure di cui al primo periodo e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di se-

conda fascia, al numero dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in servizio rispetto al numero complessivo di docenti e ricercatori».

19.33 (testo 5)
VATTUONE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. I medici della Polizia di Stato e gli ufficiali medici delle Forze armate e della Guardia di Finanza in servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di anzianità di servizio, previo conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale, su richiesta delle Aziende del Servizio sanitario nazionale, limitatamente ai casi di persistente mancanza dei medici di medicina generale e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e compatibilmente con le esigenze operative e funzionali delle amministrazioni interessate nonchè con i doveri attinenti al servizio possono svolgere attività di medicina generale, prioritariamente in favore del personale delle medesime amministrazioni e dei relativi familiari, secondo i criteri, le modalità e i limiti stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze.».

Art. 29.

29.0.20 (testo 2)
VONO, GRIMANI, MAGORNO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Modifiche all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.".

2. Con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il Mi-

nistro dell'Economia e delle Finanze aggiorna il comma 2 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale - Ministero delle Finanze - 14 marzo 1998, prevedendo che le persone con disabilità ai fini dell'applicazione dei benefici previsti possono produrre il certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dalla unità sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata sopprimendo la necessità di presentare contestualmente la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza.».

Art. 37.

37.1 (testo 2)

CORBETTA, MANTOVANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera b)*, *sostituire il numero 2) con il seguente*:

«2) sono aggiunti i seguenti periodi: "Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1º ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6 ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993 n. 580".»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.P .A. in conformità alle linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in virtù del presente comma, fino alla loro concorrenza» *con le seguenti*: «L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo *impresa.italia.it*, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere

di commercio ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580».

Art. 40.

40.0.22 (testo 2)

PAROLI, CAMPARI, CORTI, PERGREFFI, RUFA, GRASSI, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, RIPAMONTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

1. Al fine di incentivare azioni di recupero dei materiali ferrosi e promuovere una gestione sostenibile, efficiente e razionale degli stessi, secondo i principi dell'economia circolare, le attività di raccolta e trasporto degli stessi materiali avviati a specifiche attività di recupero, possono essere svolte con modalità semplificate di iscrizione all'Albo. A tal fine è istituito presso l'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 152, un registro al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini dell'abilitazione all'esercizio della raccolta e trasporto in modalità semplificata. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'Albo definisce apposite modalità semplificate di iscrizione nel registro che promuova e faciliti l'ingresso nel mercato, anche dall'estero, per le imprese che intendano svolgere tali attività.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 44.

44.5 (testo 2)

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

*Sostituire l'***articolo** *con il seguente:*

«Art. 44 – *(Misure a favore degli aumenti di capitale) 1.* In deroga agli articoli 2368, secondo comma, e 2369, terzo e settimo comma, del codice civile, sino alla data del 30 giugno 2021, a condizione che sia rap-

presentata almeno la metà del capitale sociale, sono approvate con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranza più elevate, le deliberazioni aventi ad oggetto:

a) gli aumenti del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, ai sensi degli articoli 2439, 2440 e 2441 del codice civile;

b) l'introduzione nello statuto della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, per aumenti di capitale da deliberarsi fino al 30 giugno 2021.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle società a responsabilità limitata, ai sensi degli articoli 2480, 2481 e 2481-*bis* del codice civile.

3. Sino alla data del 30 giugno 2021 le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare l'aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente.

4. All'articolo 2441 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione dell'offerta sul sito internet della società con le modalità sopra descritte, o, in mancanza, dall'iscrizione dell'offerta nel registro delle imprese.";

b) al comma 3, dopo le parole: "quotate in mercati regolamentati" sono aggiunte le parole: " o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione"; dopo le parole: "nel mercato regolamentato" sono aggiunte le parole: "o nel sistema multilaterale di negoziazione"; le parole: "cinque sedute" sono sostituite dalle parole: " due sedute";

c) al comma 4, dopo le parole: " quotate in mercati regolamentati" sono aggiunte le parole: "o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione" e dopo le parole: "società di revisione legale." sono aggiunte le parole: "Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali."».

Art. 48.

48.10 (testo 2)
ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Al fine di mitigare gli effetti della pandemia e allo scopo di semplificare l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 199 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77, all'art. 199 è apportata la seguente modifica:

1) al comma 8, dopo la parola "Con" sostituire la parola "decreto" con le seguenti "uno o più decreti" e conseguentemente sostituire la parola "adottato" con la parola "adottati".».

48.12 (testo 2)
GRIMANI, VONO

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Al fine di mitigare gli effetti della pandemia e allo scopo di semplificare l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 199 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77, all'art. 199 è apportata la seguente modifica:

1) al comma 8, dopo la parola "Con" sostituire la parola "decreto" con le seguenti "uno o più decreti" e conseguentemente sostituire la parola "adottato" con la parola "adottati".».

48.13 (testo 2)
DE FALCO

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Al fine di mitigare gli effetti della pandemia e allo scopo di semplificare l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 199 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77, all'art. 199 è apportata la seguente modifica:

1) al comma 8, dopo la parola "Con" sostituire la parola "decreto" con le seguenti "uno o più decreti" e conseguentemente sostituire la parola "adottato" con la parola "adottati".».

Art. 49.

49.2 (testo 2)

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

*Al comma 5, capoverso 1-*ter*, dopo la lettera* c) *è inserita la seguente:*

«*c-bis)* nel caso di attraversamento tra strade di tipo B appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata, con preferenza per l'ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione.».

49.0.45 (testo 2)

COLLINA

Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

«2-*bis*) alla lettera *e)*, il capoverso e.5) è sostituito dal seguente:

"e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali *roulottes*, *campers*, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti;";».

49.0.46 (testo 3)

COMINCINI, GRIMANI, VONO

Dopo il comma 5 aggiungere, infine, i seguenti:

«5-*bis*. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 2, dopo la lettera E è inserita la seguente: "E-*bis*. Strade urbane ciclabili;";

2) al comma 3, dopo la lettera E, è inserita la seguente: "E-*bis*. Strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi.";

b) all'articolo 3, comma 1:

1) il numero 12-*bis* è sostituito dai seguenti: "12-*bis*) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile può essere impegnata, per brevi tratti, da altri veicoli se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l'uso esclusivo ai velocipedi; in tal caso essa è parte della corsia veicolare e deve essere delimitata da strisce bianche discontinue. La corsia ciclabile può essere impegnata da altri veicoli anche quando sono presenti fermate del trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia ciclabile si intende valicabile, limitatamente allo spazio necessario per consentire ai veicoli, diversi dai velocipedi, di effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura;

12-*ter*) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è parte della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi in senso opposto a quello degli altri veicoli;";

2) dopo il numero 58) è inserito il seguente: "58-*bis*) Zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.";

c) all'articolo 7:

1) al comma 1, dopo la lettera i), sono inserite le seguenti: "i-*bis*) stabilire che su strade classificate di tipo E, E bis, F o F-*bis*, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La facoltà può essere prevista indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale mo-

dalità di circolazione dei velocipedi è denominata "doppio senso ciclabile" ed è individuata mediante apposita segnaletica;

i-*ter*) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i), purché non siano presenti binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 m.";

2) dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11-*bis*. Nelle zone scolastiche urbane può essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli in orari e con modalità definite con ordinanza del Sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di cui all'articolo 382, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Chiunque violagli obblighi, le limitazioni o i divieti previsti al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 13-*bis*".

d) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

"Art. 12-*bis*.

(Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata)

1. Con provvedimento del Sindaco possono essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata ovvero a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi. Con provvedimento del sindaco possono, inoltre, essere conferite a dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata connesse all'espletamento delle predette attività.

2. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del Sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione e il superamento di un'adeguata formazione. Tale personale, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 1, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.

4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui al presente articolo. Al suddetto personale è conferito il potere di contestazione nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di loro competenza. Al personale di cui al comma 1, secondo periodo e di cui al comma 3 è, altresì, conferito il potere di compiere accertamenti di violazioni in materia di sosta o di fermata in aree limitrofe a quelle oggetto dell'affidamento o di gestione dell'attività di loro competenza che sono funzionali, rispettivamente, alla gestione degli spazi per la raccolta dei rifiuti urbani ovvero alla fruizione delle corsie o delle strade riservate al servizio di linea. Il personale dipendente dalla società di gestione dei parcheggi di cui al comma 1, primo periodo, ha possibilità di accertare violazioni relative alla sosta o alla fermata anche nelle aree immediatamente limitrofe alle aree oggetto dell'affidamento solo quando queste costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione dello spazio di sosta regolamentata o del parcheggio oggetto dell'affidamento.

5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione del verbale da parte del personale e l'organizzazione del relativo servizio, sono di competenza dell'Amministrazione comunale attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I Comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero, sono oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed il concessionario.

6. Ai fini dell'accertamento nonché per la redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";

e) all'articolo 37, il comma 3 è abrogato;

f) all'articolo 75, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'articolo 85, o a servizio di piazza di cui all'articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, che sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.";

g) all'articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e fun-

zionali per le quali la visita e prova non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.";

h) all'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "procede all'aggiornamento della carta di circolazione" sono sostituite dalle seguenti: "procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226.";

2) al comma 4, dopo le parole: "l'aggiornamento" sono inserite le seguenti: "dei dati presenti nell'archivio nazionale dei veicoli";

i) all'articolo 103, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7.";

l) all'articolo 126 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8-*bis*. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti perla verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.";

2) al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Chi ha rinnovato la patente di guida presso un'autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8.";

3) dopo il comma 10 è inserito il seguente: "10-*bis*. La commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma4, che, a seguito di accertamento dell'idoneità psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmette, pervia informatica, i dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti e modalità di trasmissione dei dati della commissione medica locale all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale sono fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";

m) all'articolo 145, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: "4-*bis*. I conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili o vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio.

4-*ter*. Lungo le strade urbane i conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili.";

n) all'articolo 148, dopo il comma 9, è inserito il seguente: "9-*bis*. Lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede stesso. Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede, il conducente dell'autoveicolo valuta l'esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli riducendo particolarmente la velocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo.";

o) all'articolo 150, dopo il comma, è inserito il seguente: "2-*bis*. Lungo le strade urbane a senso unico, in cui è consentita la circolazione a "doppio senso ciclabile" di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *i-bis)*, qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile.";

p) all'articolo 175, comma 2, lettera *b)*, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", ad eccezione dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cc se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente";

q) all'articolo 180, comma 4, dopo le parole: "e per quelli adibiti a locazione senza conducente" sono inserite le seguenti:", ovvero con facoltà di acquisto in leasing,";

r) all'articolo 182 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 9-*ter*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'area delimitata è accessibile attraverso una corsia o da una pista ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione.";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis* Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla circolazione dei velocipedi sulle strade urbane ciclabili.";

3) il comma 9 è sostituito dal seguente "9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. Le norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili

si applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile.";

s) all'articolo 201, comma 1-*bis*, lettera *g)*, le parole: "attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-*bis*, della legge 15 maggio1997, n. 127" sono sostituite dalle seguenti: "o con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di permanenza all'interno delle medesime zone".

5-*ter*. L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre1992, n. 495, è abrogato.

5-*quater*. L'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è abrogato.

5-*quinquies*. Il decreto del Presidente delle Repubblica 22 giugno1999, n. 250, recante "Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7,comma 133-*bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127" è abrogato all'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi ai sensi dell'articolo 201, comma 1-*bis*, lettera g), del decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285.

5-*sexies*. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata la circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 1992, n. 285,e rispettivamente è autorizzata la circolazione fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 30 settembre 2020 nonché la circolazione fino al 28 febbraio 2021 dei veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020.";

2) dopo il comma 4-*sexies* è aggiunto il seguente:"4-*septies*. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui all'articolo80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31 marzo

2021 gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti19 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 giugno 2017, n.139, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti11 dicembre 2019. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4della legge 1º dicembre 1986, n. 870.".

5-*septies*. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione di ciclovie interurbane, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n. 2" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'installazione della segnaletica lungo l'itinerario ciclo-turistico appenninico tra il Comune di Altare, in Liguria, fino al Comune di Alia, in Sicilia";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 novembre2020, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo.".

5-*octies*. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021".

5-nonies. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

5-*decies* All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, le parole: "sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2", sono sostituite dalle seguenti: "sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2".

5-*undecies*. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, i commi 132 e 133 sono abrogati.

5-*duodecies*. L'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato».

49.0.47 (testo 3)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Nugnes

Dopo il comma 5 aggiungere, infine, i seguenti:

«5-*bis*. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 2, dopo la lettera E è inserita la seguente: "E-*bis*. Strade urbane ciclabili;";

2) al comma 3, dopo la lettera E, è inserita la seguente: "E-*bis*. Strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi.";

b) all'articolo 3, comma 1:

1) il numero 12-*bis* è sostituito dai seguenti: "12-*bis*) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile può essere impegnata, per brevi tratti, da altri veicoli se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l'uso esclusivo ai velocipedi; in tal caso essa è parte della corsia veicolare e deve essere delimitata da strisce bianche discontinue. La corsia ciclabile può essere impegnata da altri veicoli anche quando sono presenti fermate del trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.La corsia ciclabile si intende valicabile, limitatamente allo spazio necessario per consentire ai veicoli, diversi dai velocipedi, di effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura;

12-*ter*) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è parte della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi in senso opposto a quello degli altri veicoli;";

2) dopo il numero 58) è inserito il seguente: "58-*bis*) Zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.";

c) all'articolo 7:

1) al comma 1, dopo la lettera i), sono inserite le seguenti: "i-*bis*) stabilire che su strade classificate di tipo E, E bis, F o F-*bis*, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La facoltà può essere prevista indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità di circolazione dei velocipedi è denominata "doppio senso ciclabile" ed è individuata mediante apposita segnaletica;

i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i), purché non siano presenti binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 m.";

2) dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11-*bis*. Nelle zone scolastiche urbane può essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli in orari e con modalità definite con ordinanza del Sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di cui all'articolo 382, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Chiunque violagli obblighi, le limitazioni o i divieti previsti al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 13-*bis*".

d) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

"Art. 12-*bis*.

(Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata)

1. Con provvedimento del Sindaco possono essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata ovvero a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi. Con provvedimento del sindaco possono, inoltre, essere conferite a dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata connesse all'espletamento delle predette attività.

2. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del Sindaco di cui al comma

1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione e il superamento di un'adeguata formazione. Tale personale, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 1, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.

4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui al presente articolo. Al suddetto personale è conferito il potere di contestazione nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di loro competenza. Al personale di cui al comma 1, secondo periodo e di cui al comma 3 è, altresì, conferito il potere di compiere accertamenti di violazioni in materia di sosta o di fermata in aree limitrofe a quelle oggetto dell'affidamento o di gestione dell'attività di loro competenza che sono funzionali, rispettivamente, alla gestione degli spazi per la raccolta dei rifiuti urbani ovvero alla fruizione delle corsie o delle strade riservate al servizio di linea. Il personale dipendente dalla società di gestione dei parcheggi di cui al comma 1, primo periodo, ha possibilità di accertare violazioni relative alla sosta o alla fermata anche nelle aree immediatamente limitrofe alle aree oggetto dell'affidamento solo quando queste costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione dello spazio di sosta regolamentata o del parcheggio oggetto dell'affidamento.

5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione del verbale da parte del personale e l'organizzazione del relativo servizio, sono di competenza dell'Amministrazione comunale attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I Comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero, sono oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed il concessionario.

6. Ai fini dell'accertamento nonché per la redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";

e) all'articolo 37, il comma 3 è abrogato;

f) all'articolo 75, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'articolo 85, o a servizio di piazza di cui all'articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, che sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.";

g) all'articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali per le quali la visita e prova non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.";

h) all'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "procede all'aggiornamento della carta di circolazione" sono sostituite dalle seguenti: "procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226.";

2) al comma 4, dopo le parole: "l'aggiornamento" sono inserite le seguenti: "dei dati presenti nell'archivio nazionale dei veicoli";

i) all'articolo 103, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7.";

l) all'articolo 126 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8-*bis*. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti perla verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.";

2) al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Chi ha rinnovato la patente di guida presso un'autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8.";

3) dopo il comma 10 è inserito il seguente: "10-*bis*. La commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma4, che, a seguito di accertamento dell'idoneità psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmette, pervia informatica, i dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti e modalità di trasmissione dei dati della commissione medica locale all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale sono fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";

m) all'articolo 145, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: "4-*bis*. I conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili o vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio.

4-*ter.* Lungo le strade urbane i conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili.";

n) all'articolo 148, dopo il comma 9, è inserito il seguente: "9-*bis*. Lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede stesso. Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede, il conducente dell'autoveicolo valuta l'esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli riducendo particolarmente la velocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo.";

o) all'articolo 150, dopo il comma, è inserito il seguente: "2 bis. Lungo le strade urbane a senso unico, in cui è consentita la circolazione a "doppio senso ciclabile" di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *i-bis)*, qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile.";

p) all'articolo 175, comma 2, lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", ad eccezione dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cc se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente";

q) all'articolo 180, comma 4, dopo le parole: "e per quelli adibiti a locazione senza conducente" sono inserite le seguenti:", ovvero con facoltà di acquisto in leasing,";

r) all'articolo 182 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 9-*ter*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'area delimitata è accessibile attraverso una corsia o da una pista ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione.";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis* Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla circolazione dei velocipedi sulle strade urbane ciclabili.";

3) il comma 9 è sostituito dal seguente "9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. Le norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile.";

s) all'articolo 201, comma 1-*bis*, lettera g), le parole: "attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-*bis*, della legge 15 maggio1997, n. 127" sono sostituite dalle seguenti: "o con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di permanenza all'interno delle medesime zone".

5-*ter*. L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre1992, n. 495, è abrogato.

5-*quater*. L'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è abrogato.

5-*quinquies*. Il decreto del Presidente delle Repubblica 22 giugno1999, n. 250, recante "Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7,comma 133-*bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127" è abrogato all'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi ai sensi dell'articolo 201, comma 1-*bis*, lettera g), del decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285.

5-*sexies*. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata la circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 ovvero alle attività di revisione di

cui all'articolo 80 del decreto legislativo 1992, n. 285,e rispettivamente è autorizzata la circolazione fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 30 settembre 2020 nonché la circolazione fino al 28 febbraio 2021 dei veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020.";

2) dopo il comma 4-*sexies* è aggiunto il seguente: "4-*septies*. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui all'articolo80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti19 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 giugno 2017, n.139, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti11 dicembre 2019. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4della legge 1º dicembre 1986, n. 870.".

5-*septies*. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione di ciclovie interurbane, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n. 2" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'installazione della segnaletica lungo l'itinerario ciclo-turistico appenninico tra il Comune di Altare, in Liguria, fino al Comune di Alia, in Sicilia";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 novembre2020, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo.".

5-*octies*. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021".

5-nonies. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

5-*decies* All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, le parole: "sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2", sono sostituite dalle

seguenti: "sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2".

5-*undecies*. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, i commi 132 e 133 sono abrogati.

5-*duodecies*.L'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato».

Art. 53.

53.2 (testo 4)

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«3-*bis*. Per gli Enti Locali il cui bilancio presenta disavanzo di amministrazione, di cui all'articolo 188 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", o risulta in stato di dissesto finanziario di cui all'art. 244 dello stesso, sono esclusi dai vincoli di spesa i finanziamenti destinati alla bonifica dei Siti di Interesse Regionale e dei Siti inquinati di Interesse Nazionale, di cui agli artt. 251 e 252, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii., al fine di consentire l'avvio delle procedure di bonifica dei siti inquinati e la riqualificazione delle aree contaminate.».

Art. 56.

56.61 (testo 3 corretto)

GIROTTO

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, inserire infine le seguenti lettere:

"*l)* Deve essere assicurata prioritaria possibilità di partecipazione agli incentivi a chi installi impianti fotovoltaici a seguito di rimozione dell'amianto con agevolazioni premiali e modalità di partecipazione quanto più possibile ampie. A tali fini:

i. non è necessario che l'area dove è avvenuta la sostituzione dell'amianto coincida con quella dove viene installato l'impianto, purché

l'impianto sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto;

ii. gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore dell'amianto sostituito, fermo restando che in tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario i benefici aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto;

m) qualora nel corso delle procedure di assegnazione degli incentivi si verifichi un eccesso di offerta per gli impianti sopra o sotto una determinata soglia di potenza, con il decreto di cui al comma 6, la parte degli incentivi non assegnati possono essere destinati ad altre procedure per impianti di potenza diversa dove vi sia eccesso di domanda."»;

b) dopo il comma 8, aggiungere, infine, il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

"1-*bis*. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo nonché su aree dichiarate come siti di interesse nazionale purché siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni."».

Art. 62.

62.10 (testo 3)

GIROTTO

Al comma 1, capoverso «*2*-quater»*,* sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono considerati opere connesse ai predetti impianti, ai sensi della normativa vigente e autorizzati mediante:

1) autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate o, per impianti potenza termica installata superiore a 300 MW termici dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia da realizzarsi;

2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di produzione

di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile sia già realizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto all'impianto esistente;

3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo del 6 decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree.».

62.11 (testo 3)

DE PETRIS, MORONESE, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, capoverso «*2*-quater»*,* sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono considerati opere connesse ai predetti impianti, ai sensi della normativa vigente e autorizzati mediante:

1) autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate o, per impianti potenza termica installata superiore a 300 MW termici dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia da realizzarsi;

2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile sia già realizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto all'impianto esistente;

3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo del 6 decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree.».

62.12 (testo 2)

ARRIGONI, RIPAMONTI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 1, capoverso «*2*-quater»*,* sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono considerati opere connesse ai predetti impianti, ai sensi della normativa vigente e autorizzati mediante:

1) autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate o, per impianti potenza termica installata superiore a 300 MW termici dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia da realizzarsi;

2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile sia già realizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto all'impianto esistente;

3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo del 6 decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree.».

Coord. 1

I RELATORI

al comma 5, dopo le parole: «decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,» *sono inserite le seguenti:* «convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di seguito citato come "decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34"».

All'articolo 2:

al comma 2, le parole: «della procedura competitiva» *sono sostituite dalle seguenti:* «la procedura competitiva» *e dopo le parole:* «all'articolo 8, comma 1, lettera *c*)» *sono aggiunte le seguenti:* «del presente decreto»*;*

al comma 3, dopo le parole: «per i settori speciali» *è inserito il seguente segno di interpunzione:* «,» *e le parole:* «pandemia COVID-19» *sono sostituite dalle seguenti:* «pandemia da COVID-19»*;*

al comma 6, le parole: «sui rispettivi siti istituzionali» *sono sostituite dalle seguenti:* «nei rispettivi siti *internet* istituzionali».

All'articolo 3:

al comma 2, ultimo periodo, le parole: «fermo restando» *sono sostituite dalle seguenti:* «ferme restando»*;*

al comma 4, le parole: «fatto salvo» *sono sostituite dalle seguenti:* «fatti salvi».

All'articolo 5:

al comma 2, le parole: «salvo assoluta e motivata incompatibilità» *sono sostituite dalle seguenti:* «salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilità»*;*

al comma 4, alinea, le parole: «non possa proseguire» *sono sostituite dalle seguenti:* «non possa procedere».

All'articolo 6:

al comma 5, primo periodo, le parole: «, dei criteri» *sono sostituite dalle seguenti:* «, e dei criteri».

All'articolo 7:

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «e l'accesso» *sono inserite le seguenti:* «al Fondo»;

al comma 2, le parole: «con il disegno di legge di bilancio,» *sono sostituite dalle seguenti:* «con la legge di bilancio»*;*

al comma 6, le parole: «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo».

All'articolo 8:

al comma 1, lettera d*), le parole:* «emergenza COVID-19» *sono sostituite dalle seguenti:* «emergenza da COVID-19»*;*

al comma 4, lettera c*), le parole:* «del 2020nonché» *sono sostituite dalle seguenti:* «del 2020 nonché» *e le parole:* «previste dal terzo e dal quarto periodo» *sono sostituite dalle seguenti:* «previsti dal terzo e dal quarto periodo»;

al comma 8, primo periodo, le parole: «emergenza epidemiologica COVID-19» *sono sostituite dalle seguenti:* «emergenza epidemiologica da COVID-19»;

al comma 9, le parole: «emergenza COVID-19» *sono sostituite dalle seguenti:* «emergenza da COVID-19».

All'articolo 9:

al comma 1:

alla lettera a*), capoverso 1, al primo periodo, le parole:* «per la cui realizzazione o completamento si rende necessario» *sono sostituite dalle seguenti:* «per la cui realizzazione o il cui completamento si rende

necessaria» *e, al quarto periodo, le parole:* «della loro individuazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «dell'individuazione di tali interventi»*;*

alla lettera c*), capoverso 3*-bis*, al quinto periodo, dopo le parole:* «tempestiva richiesta del Commissario» *il segno di interpunzione:* «,» *è soppresso;*

al comma 2, le parole: «decreto-legge 11 settembre 2014» *sono sostituite dalle seguenti:* «decreto-legge 12 settembre 2014»*;*

al comma 3, dopo le parole: «dall'articolo 11» *sono aggiunte le seguenti:* «del presente decreto».

All'articolo 10:

al comma 1:

alla lettera a*), capoverso 1*-ter*, terzo periodo, le parole:* «, sono consentite» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono consentiti»*;*

alla lettera b*), numero 1), alle parole:* «Nell'ambito» *è premesso il seguente segno di interpunzione:* «.» *e le parole:* «n. 42."» *sono sostituite dalle seguenti:* «n. 42";»;

alla lettera b*), numero 2), al primo periodo, le parole:* «con diversa» *sono sostituite dalle seguenti:* «con diversi» *e, all'ultimo periodo, dopo le parole:* «incrementi di volumetria» *il segno di interpunzione:* «.» *è soppresso;*

alla lettera p*), capoverso Art. 34*-bis*, comma 3, le parole:* «ovvero, con apposita dichiarazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «ovvero con apposita dichiarazione»*;*

al comma 2, le parole: «requisiti igienico sanitari» *sono sostituite dalle seguenti:* «requisiti igienico-sanitari» *e le parole:* «della presentazione e rilascio» *sono sostituite dalle seguenti:* «della presentazione e del rilascio»*;*

al comma 6, terzo periodo, le parole: «gli interventi della ricostruzione» *sono sostituite dalle seguenti:* «gli interventi di ricostruzione».

All'articolo 11:

al comma 2, al quinto periodo, le parole: «e 200 mila euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «e di 200.000 euro» *e, all'ultimo periodo, le parole:* «Ministero medesimo..» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ministero medesimo.»*;*

al comma 3, le parole: «e del turismo» *sono sostituite dalle seguenti:* «e per il turismo».

All'articolo 12:

al comma 1, lettera a*), numero 1), capoverso 4*-bis*, le parole:* «sono definite» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono definiti».

All'articolo 13:

al comma 1, alinea, le parole: «di adottare lo strumento» *sono sostituite dalle seguenti:* «adottare lo strumento».

All'articolo 15:

al comma 1, lettera b*):*

al capoverso 1-bis, *alinea, le parole:* «dall'entrata in vigore del presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

al capoverso 1-ter*, le parole:* «Consiglio di ministri» *sono sostituite dalle seguenti:* «Consiglio dei ministri» *e le parole:* «Unione delle province italiane» *sono sostituite dalle seguenti:* «Unione delle province d'Italia».

All'articolo 19:

al comma 1:

alla lettera a*), le parole:* «29 marzo 2012 n. 49» *sono sostituite dalle seguenti:* «29 marzo 2012, n. 49"»;

alla lettera f*), capoverso 5*-bis*, le parole:* «del le risorse» *sono sostituite dalle seguenti:* «delle risorse»;

al comma 6, le parole: «Conferenza dei rettori e dell'università» *sono sostituite dalle seguenti:* «Conferenza dei rettori delle università italiane».

All'articolo 20:

al comma 3, le parole: «e le ulteriori attività» *sono sostituite dalle seguenti:* «e alle ulteriori attività»;

al comma 6, dopo le parole: «ruoli speciali antincendio» *è inserita la seguente:* «boschivo»;

al comma 10, le parole: «con quello appartenente» *sono sostituite dalle seguenti:* «con quelli del personale appartenente»;

al comma 11, le parole: «al presente provvedimento» *sono sostituite dalle seguenti:* «al presente decreto»;

al comma 14, le parole: «500 mila euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «500.000 euro»;

al comma 15, dopo le parole: «ai fini previdenziali» *il segno di interpunzione:* «,» *è soppresso.*

All'articolo 24:

al comma 1:

alla lettera a*), numero 6), le parole:* «all'articolo 3-*bis*, comma 1-*ter*,» *sono sostituite dalle seguenti:* «al comma 1-*ter* del presente articolo»;

alla lettera e*), numero 5), capoverso 2*-duodecies*, le parole:* «del. decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «del testo unico di cui al decreto»;

alla lettera e*), numero 6), le parole:* «on-line»*, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* «in rete».

All'articolo 25:

al comma 1, lettera d*), la parola:* «erogate» *è soppressa;*

al comma 2, le parole: «fino alla data di entrata in vigore del presente articolo» *sono sostituite dalle seguenti:* «prima della data di entrata in vigore del presente decreto».

All'articolo 26:

al comma 2, lettera c*), le parole:* «attività ad essi affidati» *sono sostituite dalle seguenti:* «attività ad essi affidate»*;*

al comma 3, al quinto periodo, le parole: «dipendenti delegati ad attestare» *sono sostituite dalle seguenti:* «dipendenti incaricati di attestare»*;*

al comma 13, le parole: «al destinatario e delegato» *sono sostituite dalle seguenti:* «al destinatario e al delegato»*;*

al comma 15, lettera a*), le parole:* «è definita» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono definiti» *e le parole:* «semplicità dì consultazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «semplicità di consultazione»*;*

al comma 17, lettera c*), le parole:* «o comunque di ogni altro procedimento» *sono sostituite dalle seguenti:* «o comunque agli atti di ogni altro procedimento».

All'articolo 28:

al comma 1, lettera c*), alinea, la parola:* «1-bisè» *è sostituita dalle seguenti:* «1-*bis* è».

All'articolo 29:

al comma 1, lettera e*), numero 1), le parole:* «al primo comma» *sono sostituite dalle seguenti:* «al comma 1, alinea»*;*

al comma 2:

all'alinea, le parole: «legge del 28 dicembre 2018» *sono sostituite dalle seguenti:* «legge 30 dicembre 2018»;

alla lettera b*), capoverso 491, dopo le parole:* «28 agosto 1997, n. 281,» *sono inserite le seguenti:* «nonché previo parere del Garante per la protezione dei dati personali» *e, dopo le parole:* «30 giugno 2003, n. 196,» *le parole:* «nonché previo parere del Garante per la protezione dei dati personali» *sono soppresse.*

All'articolo 30:

al comma 1:

alla lettera a*), numero 3), le parole:* «circolarità anagrafica» *sono sostituite dalle seguenti:* «circolarità dei dati anagrafici»*;*

alla lettera b*), capoverso 6*-bis*, le parole:* «sentito il Garante» *sono sostituite dalle seguenti:* «sentiti il Garante».

All'articolo 31:

al comma 3, dopo le parole: «nell'ambito del Dipartimento» *sono inserite le seguenti:* «per l'amministrazione generale,»*;*

al comma 4, le parole: «sulla scorta» *sono sostituite dalle seguenti:* «in applicazione»*;*

al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «centrale di committenza» *è inserito il seguente segno di interpunzione:* «,».

All'articolo 32:

al comma 1, capoverso Art. 13-bis:

al comma 1, le parole: «sentita l'AgID» *sono sostituite dalle seguenti:* «sentiti l'AgID»;

al comma 3, le parole: «e, possono avvalersi» *sono sostituite dalle seguenti:* «e possono avvalersi»*;*

al comma 4, le parole: «e lo sviluppo» *sono sostituite dalle seguenti:* «e nello sviluppo» *e le parole:* «dati e informazioni necessarie» *sono sostituite dalle seguenti:* «dati e informazioni necessari».

All'articolo 34:

al comma 1, capoverso Art. 50-ter, *comma 3,le parole:* «ordine e sicurezza pubblica» *sono sostituite dalle seguenti:* «ordine e sicurezza pubblici».

All'articolo 35:

al comma 1:

alla lettera b*), capoverso 1*-ter*, le parole:* «legge 18 novembre 2019, n. 13» *sono sostituite dalle seguenti:* «legge 18 novembre 2019, n. 133» *e le parole:* «lettera *a*) e *c*)» *sono sostituite dalle seguenti:* «lettere *a*) e *c*)»;

alla lettera d*), capoverso 4, le parole:* «legge 18 novembre 2019, n. 13» *sono sostituite dalle seguenti:* «legge 18 novembre 2019, n. 133»*;*

alla lettera e*), capoverso 4*-bis*, le parole:* «ordine e sicurezza pubblica» *sono sostituite dalle seguenti:* «ordine e sicurezza pubblici».

All'articolo 36:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «è indicato» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono indicati» *e le parole:* «sono specificate» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono specificati»*;*

al comma 2, ultimo periodo, le parole: «sia soggetta» *sono sostituite dalle seguenti:* «sia soggetto».

All'articolo 37:

alla rubrica, la parola: «Amministrazione» *è sostituita dalle seguenti:* «pubbliche amministrazioni»*;*

al comma 1:

all'alinea, le parole: «nel CAD» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel predetto Codice»*;*

alla lettera b*), numero 2), al secondo periodo, le parole:* «all'erogazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'irrogazione» *e, al terzo periodo, le parole:* «in virtù» *sono sostituite dalle seguenti:* «in applicazione»*;*

alla lettera e*), capoverso 7*-bis*, al secondo periodo, le parole:* «commina la sanzione» *sono sostituite dalle seguenti:* «applica la sanzione» *e, al terzo periodo, dopo le parole:* «19 marzo 2013,» *sono inserite le seguenti:* «pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 2013»*;*

al comma 2, capoverso 2:

al settimo periodo, le parole: «all'erogazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'irrogazione»*;*

all'ottavo periodo, le parole: «in virtù» *sono sostituite dalle seguenti:* «in applicazione».

All'articolo 38:

al comma 1, lettera c*), capoverso Art. 87*-quater*, comma 1, le parole:* «situazioni di emergenza, sicurezza» *sono sostituite dalle seguenti:* «situazioni di emergenza, o per esigenze di sicurezza»*;*

al comma 2, capoverso 2-bis*, primo periodo, dopo le parole:* «a effettuare i controlli» *è inserito il seguente segno di interpunzione:* «,»*;*

al comma 4, capoverso 2-bis*, primo periodo, le parole da:* «18 aprile del 2016» *fino a* «22 gennaio del 2004» *sono sostituite dalle seguenti:* «18 aprile 2016, n. 50, e per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004».

All'articolo 39:

al comma 1, le parole: «200 mila euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «200.000 euro».

All'articolo 40:

al comma 1, primo periodo, le parole: «nel registro imprese» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel registro delle imprese»*;*

al comma 4, le parole: «i quali hanno sessanta giorni» *sono sostituite dalle seguenti:* «ai quali è assegnato un termine di sessanta giorni»*;*

al comma 11, capoverso, le parole: «Ai fini dello scioglimento e cancellazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ai fini dello scioglimento e della cancellazione»*;*

al comma 12, capoverso, le parole: «in quello indicate» *sono sostituite dalle seguenti:* «indicate nel decreto».

All'articolo 41:

al comma 1:

al capoverso 2-ter*, le parole:* «, associano negli atti stessi,» *sono sostituite dalle seguenti:* «associano negli atti stessi» *e le parole:* «Dipartimento ella Ragioneria» *sono sostituite dalle seguenti:* «Dipartimento della Ragioneria»*;*

al capoverso 2-quinquies, *al secondo periodo, le parole:* «Ministro per il SUD» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ministro per il Sud» *e, al terzo periodo, le parole:* «24 dicembre 2007, n. 144» *sono sostituite dalle seguenti:* «24 dicembre 2007, n. 244».

All'articolo 42:

al comma 3, capoverso, la numerazione: «27-*nonies*» *è sostituita dalla seguente:* «27-*novies*».

All'articolo 43:

alla rubrica, le parole: «della legge 15 luglio 2011» *sono sostituite dalle seguenti:* «dalla legge 15 luglio 2011»*;*

al comma 1:

alla lettera a*), dopo le parole:* «normativa dell'Unione» *è inserita la seguente:* «europea»*;*

alla lettera b*), le parole:* «decreto del Presidente della Repubblica, conseguentemente» *sono sostituite dalle seguenti:* «decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999; conseguentemente,».

All'articolo 44:

al comma 3, dopo le parole: «del codice civile,» *sono inserite le seguenti:* «come modificato dal presente articolo,»*;*

al comma 4, alinea, le parole: «, come modificato dal presente articolo,» *sono soppresse.*

All'articolo 46:

al comma 1:

alla lettera a*), numero 2), capoverso 7*-ter*, lettera* d*), le parole:* «Piano Strategico» *sono sostituite dalle seguenti:* «Piano di Sviluppo Strategico»*;*

alla lettera b*), numero 2), capoverso a*-sexies*), le parole:* «piano strategico» *sono sostituite dalle seguenti:* «Piano di Sviluppo Strategico».

All'articolo 47:

al comma 1, lettera c*), capoverso 1*-bis*, la parola:* «interessate» *è sostituita dalla seguente:* «interessati».

All'articolo 48:

alla rubrica, le parole: «e delle Autorità di sistema portuale» *sono soppresse;*

al comma 2, le parole: data di entrata in vigore della presente disposizione» *sono sostituite dalle seguenti:* «data di entrata in vigore del presente decreto»*;*

al comma 5, le parole: «il Ministero» *sono sostituite dalle seguenti:* «il Ministro».

All'articolo 49:

al comma 5, alinea, le parole: «decreto legislativo del 30 aprile» *sono sostituite dalle seguenti:* «codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile».

All'articolo 50:

al comma 1:

alla lettera e*), numero 2), capoverso 4*-bis*, le parole:* «è indicato il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.".» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono indicati l'autorità cui è possibile ricorrere e il relativo termine";»*;*

alla lettera f*), capoverso Articolo 19:*

al comma 2, le parole: «i chiarimenti e le integrazioni richieste» *sono sostituite dalle seguenti:* «i chiarimenti e le integrazioni richiesti,»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «delle integrazioni richieste» *sono sostituite dalle seguenti:* «dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti»*;*

al comma 6, ultimo periodo, le parole: «sul sito internet istituzionale» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel sito *internet* istituzionale dell'autorità competente»*;*

alla lettera l*), numero 2), le parole:* «ulteriori venti giorni" e» *sono sostituite dalle seguenti:* «ulteriori venti giorni" e, al secondo periodo,»*;*

alla lettera n*), numero 4), capoverso 8), primo periodo, le parole:* «e dei titoli abilitativi» *sono sostituite dalle seguenti:* «e i titoli abilitativi».

All'articolo 52:

al comma 4:

alla lettera a*), dopo le parole:* «mediante un Piano di indagini preliminari» *è inserito il seguente segno di interpunzione:* «.»;

alla lettera c)*, le parole*: «gestione rifiuti» *sono sostituite dalle seguenti:* «gestione dei rifiuti».

All'articolo 53:

al comma 1, capoverso 4-quater*, le parole:* «ai valori di CSR determinate» *sono sostituite dalle seguenti:* «ai valori di CSR, determinati».

All'articolo 54:

al comma 2, le parole: «delle regioni interessate e delle province autonome» *sono sostituite dalle seguenti:* «delle regioni e delle province autonome interessate».

All'articolo 55:

al comma 1, lettera e*):*

al capoverso 1-bis*, le parole:* «se richiesta dello stesso ente parco. "L'ente parco» *sono sostituite dalle seguenti:* «se richiesta dallo stesso ente parco. L'Ente parco» *e le parole:* «a legislazione vigente"» *sono sostituite dalle seguenti:* «a legislazione vigente»*;*

al capoverso 1-quater*, le parole:* «tali beni in uso a terzi dietro il pagamento» *sono sostituite dalle seguenti:* «i beni demaniali di cui al comma 1-*bis*, dietro il pagamento»;

al comma 2, le parole: «a partire» *sono soppresse.*

All'articolo 56:

al comma 1:

alla lettera c*), le parole:* «fermo restando» *sono sostituite dalle seguenti:* «fermi restando»;

alla lettera d*), capoverso Articolo 6*-bis*, comma 4, le parole:* «mediante mezzo cartaceo» *sono sostituite dalle seguenti:* «in formato cartaceo» *e la parola:* «igienicosanitarie» *è sostituita dalla seguente:* «igienico-sanitarie»*;*

al comma 3, le parole: «decreto-legge 23 dicembre» *sono sostituite dalle seguenti:* «decreto-legge 23 dicembre 2013»;

al comma 7, lettera b*), alle parole:* «Nei casi» *è premessa la seguente numerazione:* «3-*bis*.».

All'articolo 57:

al comma 5, le parole: «in carica» *sono sostituite dalle seguenti:* «in ricarica»*;*

al comma 6, le parole: «l'installazione la realizzazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «l'installazione, la realizzazione»*;*

al comma 8, le parole: «un'area o insieme» *sono sostituite dalle seguenti:* «un'area o un insieme»*;*

al comma 10, le parole: «per l'intero periodo agevolato» *sono sostituite dalle seguenti:* «, per l'intero periodo per cui è stata concessa l'agevolazione,»*;*

al comma 15, le parole: «del Ministero e delle infrastrutture» *sono sostituite dalle seguenti:* «del Ministero delle infrastrutture».

All'articolo 58:

al comma 1, capoverso Art. 35:

al comma 1, dopo le parole: «Stati membri» *sono inserite le seguenti:* «dell'Unione europea»;

al comma 3, le parole: «dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas» *sono sostituite dalle seguenti:* «dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)».

All'articolo 60:

al comma 2, le parole: «del decreto del Presidente del Consiglio» *sono sostituite dalle seguenti:* «del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;

al comma 3, alinea, le parole: «1 giugno» *sono sostituite dalle seguenti:* «1º giugno»*;*

al comma 5, alinea, le parole: «sono appartate» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono apportate»*;*

al comma 7, dopo le parole: «personale docente» *è inserito il seguente segno di interpunzione:* «,».

All'articolo 62:

al comma 1, capoverso 2-quater:

alla lettera a*), dopo le parole:* «in corso di dismissione» *è inserito il seguente segno di interpunzione:* «,»*, la parola:* «300MW» *è sostituita dalle seguenti:* «300 MW» *e dopo le parole:* «in servizio» *è inserito il seguente segno di interpunzione:* «,»;

alla lettera b*), le parole:* «all'articolo 1 del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55» *sono sostituite dalle seguenti:* «al presente articolo»*;*

alla lettera d*), primo periodo, le parole:* «previsioni di legge esistenti» *sono sostituite dalle seguenti:* «previsioni di legge vigenti»*, dopo le parole:* «prevenzione degli incendi» *è inserito il seguente segno di interpunzione:* «,» *e le parole:* «dal parte del gestore» *sono sostituite dalle seguenti:* «da parte del gestore».

All'articolo 63:

al comma 1, ultimo periodo, le parole: «è destinato» *sono sostituite dalle seguenti:* «è destinata»*;*

al comma 2, le parole: «o il ripristino» *sono sostituite dalle seguenti:* «o di ripristino»*;*

al comma 6, al primo periodo, le parole: «e 50 milioni per l'anno 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «e a 50 milioni di euro per l'anno 2021» *e, al secondo periodo, le parole:* «risorse assegnate al Ministero delle politiche agricole forestali nel riparto» *sono sostituite dalle seguenti:* «risorse assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in sede di riparto».

All'articolo 64:

al comma 2, le parole: «nel limite di impegni assumibile fissato annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato» *sono sostituite dalle seguenti:* «nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente dalla legge di bilancio» *e le parole:* «ai termini e condizioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «ai termini e alle condizioni»*;*

al comma 5, le parole: «con la legge di approvazione del bilancio dello Stato» *sono sostituite dalle seguenti:* «con la legge di bilancio».

Coord. 2

I RELATORI

Sostituire gli emendamenti **1.19 (testo 2) e identico 1.21 (testo 2) e 1.36 (testo 2)** *con il seguente*:

«*Al comma 2, lettera* b*), dopo il primo periodo inserire il seguente:* "Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti *internet* istituzionali"».

All'emendamento **5.3 (testo 3)***, sostituire le parole:* «operatore plurisoggettivo» *con le seguenti:* «esecutore plurisoggettivo».

All'emendamento **8.69 (testo 2)***, sostituire le parole:* «lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali» *con le seguenti*: «lo Stato, le regioni e gli enti territoriali».

All'emendamento **8.82***, sostituire le parole* «sentite su parere favorevole» *con le seguenti*: «previo parere favorevole».

All'emendamento **8.73 (testo 2)***, sostituire le parole*: «alla Stazione appaltante» *con le seguenti:* «all'amministrazione concedente».

All'emendamento **9.10 (testo 2)**, *sostituire le parole*: «convocherà prima dell'avvio dei lavori, servizi e forniture,» *con le seguenti:* «, prima dell'avvio degli interventi, convoca».

All'emendamento **9.14**, *dopo le parole:* «e la tutela della risorsa ambientale» *aggiungere le seguenti:* «, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella *GazzettaUfficiale* n. 88 del 13 aprile 2019,».

Sopprimere l'emendamento **9.29.**

All'emendamento **16.0.24 (testo 5)** [identico a 49.8 (testo 3), 49.0.60 (testo 3) e 49.0.63 (testo 3)], *apportare le seguenti modificazioni:*

– *alla lettera* c), *sostituire la parola* «ovvero» *con la seguente:* «o»:

– *aggiungere in fine il seguente comma:* «2. Qualora il veicolo sia immatricolato in un Paese non appartenente all'Unione europea, restano ferme le pertinenti disposizioni unionali in materia di immissione temporanea».

All'emendamento **48.0.9**, *all'ultimo capoverso, sostituire le parole:* «soggetta a collaudi intermedi entro i tre mesi precedenti o successivi rispetto alla data anniversaria dei certificati» *con le seguenti:* «, soggetta a collaudi intermedi da effettuare annualmente entro i tre mesi precedenti o successivi rispetto alla data di rilascio dei certificati» *e le parole:* «lettera *e*) dell'articolo 4» *con le seguenti:* «lettera *f*) dell'articolo 4».

All'emendamento **50.106**, *sostituire le parole:* «dal titolo di V.A. - V.I.A.» *con le seguenti:* «dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA».

All'emendamento **50.0.17 (testo 2)**, *sostituire le parole da:* «Nell'Allegato II» *fino a:* «impatto ambientale» *con le seguenti:* «Nell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al numero 4) è premesso il seguente: "4-*quater*)"».

All'emendamento **54.10 (testo 2)**, *sostituire le parole*: «del Commissario» *con le seguenti:* «dei commissari straordinari per il dissesto idrogeologico».

All'emendamento **56.57**, *all'ultimo capoverso, sostituire le parole:* «e il risparmio energetico degli interventi di efficienza e degli impianti» *con le seguenti:* «e il risparmio energetico, conseguente agli interventi di efficientamento, degli impianti».

All'emendamento **56.60 (testo 2)** [identico a **56.61 (testo 3)**], *all'ultimo capoverso, sopprimere le seguenti parole:* «su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo nonché».

Sopprimere l'emendamento **62.16 (e identico 62.17)**.

All'emendamento **63.1**, *al numero 1), al primo periodo, dopo le parole:* «entro 180 giorni» *inserire le seguenti:* «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» *e, al secondo periodo, sostituire le parole:* «del decreto legislativo» *con le seguenti:* «dall'articolo 7 del decreto legislativo» *e le parole:* «sentiti i Parchi naturali» *con le seguenti:* «sentiti gli Enti parco».

€ 5,80